



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria  
n. 85/2018 relativa al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria  
per gli anni 2017 - 2019

ultimo aggiornamento: 04/06/2018

### **Testo del Provvedimento**

Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 85/2018 pag. 3  
*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria anni 2017 - 2019*

### **Relazione d'Ufficio**

Relazione Deliberazione Corte dei Conti n. 85/2018 pag. 29

### **Documentazione correlata**

Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 117/2017 pag. 37  
*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria anni 2017 - 2019*

### **Documentazione citata**

Deliberazione Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 28/2017 pag. 48

### **Regolamenti e delibere**

D.P.C.M. 21 febbraio 2017 n. 21 pag. 62  
*Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'art.10, comma 5, legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali*

Deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 29 maggio 2017 pag. 75

Deliberazione della Giunta regionale n. 559 del 28 dicembre 2016 pag. 80

### **Normativa nazionale**

D. Lgs. n. 118 del 23-06-2011 (Stralcio) pag. 89  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

### **Normativa regionale**

Legge regionale n. 45 del 27-12-2016 pag. 94  
*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019.*

### **Giurisprudenza Costituzionale**

Corte costituzionale n. 184 del 20 luglio 2016 pag. 98

**Deliberazione n. 85/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

composta dai magistrati:

Dott. Tommaso SALAMONE	Presidente
Dott. Massimo BALESTIERI	Consigliere (relatore)
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
Dott.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

**nella camera di consiglio del 17 aprile 2018**

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 che ha stabilito che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. N. 13/SEZAUT/2017/INPR, adotta nell'adunanza del 13 giugno 2017, con cui sono state

approvate le Linee-guida e i criteri per la redazione della relazione per il Bilancio di previsione 2017;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019 approvato con legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 45 (BURC n. 125 del 27 dicembre 2016);

VISTO il verbale n. 138 del 12 dicembre 2016 del Collegio dei Revisori, con cui ha espresso parere favorevole con le relative osservazioni allo schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 novembre 2016 con deliberazione n. 456, relativo al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019;

VISTO Bilancio di previsione 2017 trasmesso dal Presidente della Regione Calabria, con nota prot. n. 0176677 del 26/05/2017 (prot. Corte dei conti n. 4039-26/05/2017), unitamente alla propria Relazione;

VISTO il questionario compilato dal Collegio dei Revisori della Regione Calabria, inoltrato con pec del 14 agosto 2017 (prot. Corte dei conti n. 4705 del 16/08/2017);

VISTA la deliberazione n. 97/2017 /PARI con cui questa Sezione ha provveduto alla parifica parziale del Rendiconto della Regione Calabria per l'esercizio 2016 e all'approvazione della Relazione allegata al Giudizio di parificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. 174/2012;

VISTA la precedente deliberazione di questa Corte dei conti n. 117/2017;

VISTA la nota prot. n. 21890 del 22.01.2018 (Prot. Corte dei conti n. 153 del 23.01.2018) con cui il Presidente della Regione ha fornito le proprie controdeduzioni alla Deliberazione n. 117/2017;

VISTA la nota prot. n. 6 del 19/01/2018 (Prot. Corte dei conti n. 152 del 23/01/2018) con cui il Collegio dei revisori della Regione Calabria ha fornito le proprie controdeduzioni alla Deliberazione n. 117/2017;

VISTA l'ordinanza n. 3/2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza odierna;

UDITO il Relatore, Dott. Massimo Balestieri;

## FATTO E DIRITTO

L' esame del Bilancio di previsione (BP) è disciplinato dall' articolo 1, comma 3, del D.L. 174/2012, ai sensi del quale la Sezione di controllo procedere alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari”*.

Con la delibera n. 117/2017 la Sezione ha chiesto alla Regione e all'Organo di revisione di fornire una serie di informazioni e chiarimenti rispetto a quanto desumibile dal bilancio di previsione 2017/2019 e dal questionario. La Regione e l'Organo di revisione hanno puntualmente riscontrato la suddetta delibera, rispettivamente, con nota prot. n. 21890 del 22.01.2018 a firma del Presidente della Regione e con nota prot. n. 6 del 19/01/2018, a firma del Collegio dei revisori della Regione Calabria.

Alla luce del suddetto riscontro la Sezione procederà ad evidenziare i soli aspetti per i quali sussistono talune criticità, fermo restando che tutti gli elementi istruttori forniti dalla Regione potranno essere oggetto di un separato esame da parte della Sezione e/o compiutamente analizzati in occasione dell'esame del rendiconto esercizio 2017 nell'ambito del giudizio di parificazione.

Ciò posto, in via preliminare la Sezione ha rilevato come la Regione Calabria non abbia ancora avviato l'*iter* di modifica della legge regionale di contabilità (L.R. 8/2002), in coerenza con le disposizioni normative nazionali in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011 e alla luce della legge costituzionale n.1/2012 che ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in materia di *“armonizzazione dei bilanci pubblici”*. In tal senso, l'art. 36, c. 5, del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che le *“Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto”*. La Regione, a tal proposito, ha rappresentato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 184/2016 con la quale, pur riconoscendo la potestà legislativa regionale in materia di contabilità, la Corte ha stabilito che detta potestà trova un limite nella legislazione statale, si è ritenuto poco proficuo ripetere, sostanzialmente, con legge regionale le medesime disposizioni statali. La Regione ha, poi, segnalato che, a seguito di una precisa indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è provveduto ad espungere dai documenti contabili i riferimenti alla legge regionale di contabilità e che nessuna Regione ha predisposto un

organico regolamento attuativo del D. Lgs 118/2011, stante l'analiticità della normativa statale.

Sul punto la Sezione invita la Regione a valutare se procedere alla formale abrogazione della legge di contabilità regionale alla luce del suddetto riscontro.

### **SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI**

1) La Sezione ha rilevato la violazione della tempistica prevista dal D.lgs. n. 118/2011 per l'approvazione degli atti programmatici del ciclo del bilancio quali il Documento di economia e finanza regionale (Defr), il Bilancio di Previsione e la Legge di stabilità. Sul punto la Regione non ha fornito elementi per giustificare il suddetto inadempimento. La Sezione invita, quindi, la Regione ad osservare scrupolosamente i termini di legge previsti per l'adozione degli atti di programmazione.

2) La Giunta regionale ha adottato il documento relativo al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli artt. 18-bis e 41 del d.lgs. n. 118/2011, con la Deliberazione Giunta regionale n. 11 del 23-1-2017 – Approvazione "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019".

In sede istruttoria, è stato chiesto di chiarire se il piano sia stato adottato anche dagli organismi strumentali ex art. 18-bis comma 2. La Regione ha rappresentato che solo l'ATERP Calabria ha comunicato di aver inviato alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) il Piano degli indicatori, precisando che solo l'ARPACAL era tenuta all'invio alla BDAP del piano degli indicatori di cui trattasi ove si consideri che tutti gli altri Enti, nell'anno 2017, hanno operato in gestione provvisoria.

Non ha, però chiarito se il piano sia stato adottato dagli organismi strumentali.

Si invita, quindi, la Regione a fornire il suddetto chiarimento in sede di misure consequenziali.

3) Per quanto concerne il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 40, d.lgs. n. 118/2011 la Regione ha rappresentato che *“In relazione alla richiesta di relazione in ordine alla costruzione del bilancio regionale in ossequio alle disposizioni contenute all'art.40 del D.lgs 118/2011 si specifica che il bilancio di previsione 2017-2019 è costruito in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicabile sulla base delle vigenti disposizioni e del recupero del disavanzo di amministrazione (derivante da riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo accertato alla data del 31.12.2014 e dal disavanzo connesso*

*alla registrazione dell'anticipazione di liquidità in sanità). Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non sono superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, per come si evince dal seguente prospetto allegato. La differenza tra i pagamenti e le riscossioni autorizzate nell'anno 2017 è tale da garantire un fondo di cassa finale non negativo.*

## **SEZIONE II-REGOLARITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

E' stato chiesto, in sede istruttoria, di relazionare in merito alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni che pone dei limiti assunzionali anche in capo alle Regioni ed un obbligo di coordinamento delle politiche assunzionali degli organismi partecipati al fine di garantire anche per quest'ultimi una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

La Giunta regionale ha comunicato, inoltrando una nota del Dipartimento Organizzazione e risorse umane, che *“per quanto di competenza di questo Dipartimento, che per l'anno 2017, l'intero turn over, è stato destinato alla riduzione complessiva del 10% della spesa di personale non dirigenziale imposta dall'art. 4, comma 1 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68”*.

In sede di misure consequenziali la Regione dovrà relazionare sui eventuali provvedimenti adottati, ai sensi del D.lgs. n. 175/2016, nei confronti degli organismi partecipati in tema di politiche assunzionali.

## **SEZIONE III – SISTEMA CONTABILE**

1) Risultava dal questionario che è stata fatta applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione con la precisazione che *“nel bilancio di previsione di cui trattasi, sono state esposte e applicate le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione ad eccezione delle voci consentite dalla normativa vigente, ovvero il fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 37.795.241,99, il fondo per le società partecipate, per euro 3.774.359,8, il fondo per il contenzioso per euro 25.975.680,93, la quota dell'accantonamento dell'anticipazione di liquidità concessa dal Ministero dell'economia e delle*

*finanze per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari alla data del 31 dicembre 2012, per l'importo di euro 68.133.131,52. la voce -Utilizzo fondo anticipazione di liquidità- per l'importo di euro 85.955.808,90 relativa all'anticipazione di liquidità in sanità”.*

Stante ciò, è stato chiesto, in sede istruttoria, di fornire opportuna relazione in merito, fornendo i relativi dati contabili, stante anche il fatto che il risultato di amministrazione presunto è stato quantificato in € 1.760.153.717,62, con un risultato totale finale, tenendo conto della parte accantonata e vincolata positivo pari ad euro 654.111,00, mentre, poi, a rendiconto 2016 approvato con la delibera di Giunta regionale n. 167/2017 il risultato d'amministrazione è pari ad € 949.214.191,66, con un risultato totale finale, tenendo conto della parte accantonata e vincolata, negativo pari ad -116.144.537,68; secondo le risultanze del rendiconto 2016 approvato definitivamente con legge regionale n. 43 del 17/11/2017, il risultato d'amministrazione è pari ad € 947.066.032,03 con un risultato totale finale, tenendo conto della parte accantonata e vincolata, negativo pari ad - 144.399.176,31.

La Regione, in esito a tale punto, ha fornito una dettagliata relazione che di seguito si riporta testualmente:

*A)- come noto la Regione Calabria ha contratto una anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti non sanitari, ai sensi dell'art.2 del D.L. 35/2013, nonché una anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari, ai sensi dell'art.3 del D.l. 35/2013.*

*In ordine ai debiti non rientranti nel settore sanità, come evidenziato anche dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nella relazione allegata al Giudizi di parifica del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 (pag. 85), la Regione Calabria ha stipulato un contratto di € 73.192.840,90 con il MEF (ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. n. 35/2013) in data 29 novembre 2013. In ossequio all'articolo 6 del citato contratto sottoscritto con il MEF la Regione ha seguito regole di contabilizzazione di seguito indicate tese ad evitare di ampliare la propria capacità di spesa. A tal fine è stato iscritto nel bilancio di previsione 2013 una spesa di importo pari a quello dell'anticipazione accertata in entrata, a valere sul “Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del D.L. n. 35/2013”, imputando contabilmente ad un fondo sul quale non è possibile impegnare e pagare; il rimborso dell'anticipazione è registrato distintamente per la quota interessi (nella parte corrente del bilancio) e per la parte in conto capitale (tra rimborso prestiti). Come rilevato dalla Sezione di controllo nella relazione allegata al Giudizi di parifica del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, (pagg. 87, 88 ) tale “anticipazione di liquidità ottenuta nell'anno 2013 per il*

*pagamento dei debiti non sanitari (art. 8 L.R. n. 30/2013 – art. 2 D.L. n. 35/2013) per un importo pari a € 73.192.841,00 è stata correttamente contabilizzata al titolo V dell’entrata, incassata sul capitolo 53020102 e vincolata per il pari importo al capitolo della spesa 12040924. Poiché su tale ultimo capitolo non sono stati contabilizzati impegni e pagamenti, la relativa economia di bilancio è confluita nell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2013 costituendone quota di parte vincolata.” Tale anticipazione, quindi, non è stata interessata dal D.Lgs 179/2015 in quanto correttamente contabilizzata. In ogni caso nel bilancio di previsione 2017/2019 sono presenti i seguenti capitoli:*

ENTRATA		SPESA			
APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO - PARTE CAPITALE	68.133.131,52	1204092401	RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30)	68.133.131,52	
RISORSE DELL'ENTE		U1204092501	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)	1.763.966,78	
RISORSE DELL'ENTE		1204092601	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARIE SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)	1.774.644,37	
		<b>TOTALE</b>			71.671.742,67

**B)** La Regione ha, inoltre, comunicato che *le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità stipulata per il pagamento dei debiti sanitari, ai sensi dell’art.3 del D.L. 35/2013, per un importo pari a € 89.750.000,00 non sono state ritenute corrette dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, con Delibera n. 61/2015, ha richiesto alla Regione Calabria di iscrivere tra le quote dell’avanzo di amministrazione l’importo dell’anticipazione di liquidità al netto delle quote già rimborsate.*

*L’inserimento tra le quote vincolate del risultato di amministrazione dell’anticipazione di liquidità contratta per il pagamento dei debiti sanitari ha creato un disavanzo.*

*A seguito di ciò e dell'intervento del legislatore (D.lgs 179/2015 denominato "Decreto Salva Regioni", poi legge 208/2015), in ossequio alle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 2018/2015, la Regione ha proceduto alla contabilizzazione del fondo di anticipazione di liquidità e della quota afferente al ripiano del disavanzo dello stesso.*

*In conformità alle disposizioni contenute all'art.1, comma 698 della L. 208/2015, a partire dall'anno 2016 nel bilancio regionale sono state seguite le modalità di registrazione di seguito riportate:*

*B1. Nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti è stato iscritto il capitolo U8201044301 relativo al Fondo di anticipazione di liquidità; detto fondo viene determinato annualmente detraendo le rate già rimborsate nell'esercizio precedente.*

*B2. Nella prima voce della spesa "Disavanzo di amministrazione" non è inclusa la quota annuale del ripiano del disavanzo di accantonamento al fondo anticipazione di liquidità. Infatti il capitolo U8201044401 destinato al ripiano del disavanzo dell'anticipazione di liquidità è allocato tra le spese in conto capitale. Tale allocazione che appare divergere, sebbene solo formalmente, rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza n.28/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, non è stata contestata dal Ministero dell'economia e delle finanze in occasione dell'esame della legge 27 dicembre 2016, n. 42 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019. Infatti in occasione del vaglio di costituzionalità della citata legge regionale la Presidenza del Consiglio ha notificato i rilievi sollevati dal MEF dai quali emergeva la necessità che la Regione Calabria si impegnasse a rettificare il quadro generale riassuntivo del citato bilancio inserendo nella voce "Disavanzo di amministrazione" la quota annuale del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e del disavanzo accertato alla data del 31.12.2014, senza nulla richiedere in ordine al disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità ex art.3 del D.L.35/2013 (nota del MEF 30972 del 22 febbraio 2017 e risposta del Presidente della Giunta regionale n. 60519 del 23/02/2017 – Allegati 1 e 2 al punto 3.3.2).*

*Alla luce del "decisum" della Sezione delle Autonomie (Delibera 28/2017), in occasione della predisposizione del Rendiconto dell'esercizio 2017 si provvederà ad evidenziare la quota annuale del ripiano del disavanzo di accantonamento al fondo anticipazione di liquidità.*

*B3. Il fondo di anticipazione di liquidità, sterilizzato nel risultato di amministrazione, come parte accantonata, è annualmente applicato, ai sensi dell'art.1, comma 700 della L. 208/2015, nella parte entrata del bilancio di previsione.*

**B4.** *Nel titolo del rimborso prestiti, al capitolo U610101930, è allocato lo stanziamento di risorse autonome, relativo alla rata di rimborso annuale dell'anticipazione.*

**B5.** *La Regione ha contratto l'anticipazione di liquidità in sanità al fine di far fronte ad acclarati debiti pregressi del comparto sanitario. A seguito della nota sentenza della Corte costituzionale 181/2015 e della deliberazione 61/2015/PAR della Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per la Calabria- la Regione ha provveduto a sterilizzare le somme introitate a titolo di anticipazione di liquidità di cui all'art.3 del D.L 35/2013 nel risultato di amministrazione e ha provveduto all'accantonamento al Fondo ai sensi del comma 698 dell'art.1 della L. 208/2015. Inoltre, in ossequio alle disposizioni normative tutt'ora vigenti ha provveduto a utilizzare il "fondo anticipazione di liquidità", costituito ai sensi del comma 698 dell'art.1 della L. 208/2015, secondo le disposizioni contenute al comma 700, dell'art.1 della L. 208/2015.*

*Si rappresenta in questa sede che, in relazione alle specifiche disposizioni contenute al punto 6 del deliberato della Sezione delle Autonomie n.28/2017, su istanza delle Regioni che hanno ricevute rilevanti anticipazioni di liquidità, si sta costituendo un tavolo tecnico anche con i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

**B6.** *Relativamente all'annualità 2017, - nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti è stato iscritto il capitolo U8201044301 relativo al Fondo di anticipazione di liquidità, per euro 83.910.519,68. Tale importo è stato determinato quale differenza tra il valore dell'anticipazione originariamente ottenuta e le rate rimborsate negli anni 2015 e 2016; - tra le spese in conto capitale, al capitolo U8201044401, è stato allocato lo stanziamento di risorse autonome connesse al ripiano del disavanzo di liquidità di cui trattasi (art. 3 del D.L. 8/4/2013 n. 35) pari a euro 2.045.289,22; - il Fondo di anticipazione di liquidità sterilizzato nel risultato di amministrazione, presente tra le quote accantonate del risultato di amministrazione e nell'allegato 1 alla Relazione sulla gestione, al capitolo U8201044301, è pari a euro 85.955.808,90. Si precisa che il valore evidenziato tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, complessivamente pari ad euro 154.088.940,42, è dato dalla sommatoria delle quote accantonate di entrambe le anticipazioni di liquidità (pari a euro 68.133.131,52 per l'anticipazione per debiti non sanitari – capitolo U120409240- ed euro 85.955.808,90 per l'anticipazione per debiti sanitari - capitolo U8201044301); - il Fondo di anticipazione di liquidità pari ad euro 85.955.808,90 è applicato nella parte entrata del bilancio di previsione nell'ambito dell'"Utilizzo avanzo di amministrazione" nella voce "di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche)"; - nel titolo del rimborso prestiti,*

*al capitolo U6101019301 è stato anche allocato lo stanziamento di risorse autonome, relativo alla rata di rimborso annuale dell'anticipazione, pari ad euro 2.045.289,22.*

**C)** In merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, la Regione ha rappresentato che *“come indicato nella nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2017-2019, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stata applicata in bilancio la quota connessa all'anticipazione della liquidità pari a 85,9 milioni di euro, per gli importi inerenti al FCDE (37,7 milioni), al fondo per gli oneri derivanti da contenzioso (25,9 milioni), al fondo per far fronte alle perdite delle società partecipate (3,77 milioni) e all'anticipazione di liquidità non sanità (68,1 milioni). Ciò in quanto nella parte spesa dell'annualità 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 sono stati stanziati le relative somme negli specifici capitoli di bilancio per come di seguito indicato:*

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	QUOTA ACCANTONATA NELL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
U1204092401	RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012	68.133.131,52	68.133.131,52
U8201043601	ACCANTONAMENTO DI RISORSE DA DESTINARE AL FONDO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE RISULTANTI DAI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	3.774.359,80	3.774.359,80
U8201043701	FONDO DI PARTE CORRENTE PER ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI	39.073.502,01	25.975.680,93
U8201044101	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	59.603.979,071	37.795.241,99
8201044301	FONDO PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 8/4/2013 N. 35	83.910.519,68	
8201044401	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART 3 DEL D.L. 8/4/2013 N. 35	2.045.289,22	85.955.808,90

*A seguito delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2016, della eliminazione di impegni e accertamenti dell'anno assunti e dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, il risultato di amministrazione è stato rideterminato. A seguito di ciò, laddove le operazioni di chiusura hanno riguardato risorse di natura vincolata, sono state, conseguentemente, rideterminate le quote vincolate del risultato di amministrazione incluse nel su indicato risultato di amministrazione. Le quote vincolate, oltre quelle accantonate e destinate, specificamente dettagliate nell'ambito degli allegati al Rendiconto dell'esercizio 2016 approvato con la legge regionale 17 novembre 2017, n.43, includono le voci del risultato di amministrazione applicate nella parte entrata del bilancio di previsione 2017/2019. Per tale ragione, la modifica del “presunto risultato di amministrazione” rispetto al “Risultato di amministrazione” definitivamente determinato in sede*

*di rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, non ha prodotto effetti sulle somme dell'avanzo di amministrazione applicato con la legge di bilancio 2017/2019.*

La Sezione invita la Regione a rappresentare alla Sezione in sede di misure consequenziali gli sviluppi e gli eventuali esiti del tavolo tecnico e si riserva di approfondire, in sede di parifica sul rendiconto esercizio 2017, la complessiva tematica in questione, tenuto conto anche dei principi espressi dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n.28/2017.

2) E' stato chiesto, in sede istruttoria, di relazionare in ordine alla congruità delle quote accantonate ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011 rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate, atteso che risulta indicato l'importo degli accantonamenti iscritti in bilancio per € 39.073.502,00.

Sul punto la Regione ha rappresentato che è ancora in corso la ricognizione del contenzioso pendente originatosi in annualità precedenti all'anno 2014. Ne consegue che anche in sede di BP, come già rilevato per il rendiconto esercizio 2016 nella relazione allegata alla decisione di parifica, il valore del fondo non è attendibile, in assenza di una puntuale ricognizione dell'intero contenzioso, come prescrive la disposizione di cui al punto 5, lett. h) dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

La Sezione invita, quindi, la Regione a porre in essere ogni azione utile per ultimare la ricognizione del contenzioso in tempo utile per l'esame del rendiconto esercizio 2017.

#### **SEZIONE IV – SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI**

1) A seguito dell'emanazione del DPCM 21/02/2017 n. 21, Regolamento recante criteri e modalità in materia di ricorso all'indebitamento da parte della Regioni, emanato in attuazione dell'art. 10, c. 5 L. 243/2012, e del D.M. 14/03/2017, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto alla attribuzione degli spazi finanziari per il 2017. E' stato chiesto in sede istruttoria di relazionare e trasmettere gli eventuali atti adottati dalla Regione.

La Regione ha comunicato che *in merito al Regolamento recante criteri e modalità in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni 21/2017, ha dato corso all'Intesa regionale ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M n. 21 del 21/2/2017, per la realizzazione di operazioni di investimento finanziate con operazioni di indebitamento o con risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Infatti, al fine di dare l'avvio all'intesa per l'anno 2017, garantire il massimo*

*coinvolgimento delle Autonomie locali e prendere atto delle esigenze delle stesse, è stato effettuato uno primo incontro tra i vertici politici della regione e i rappresentanti dell'Anci Calabria e dell'UPI regionale in data 7 marzo 2017. A seguito di ciò, in data 14 marzo 2017, la Regione ha dato avvio all'iter per l'intesa regionale per la presentazione delle richieste di spazi finanziari da parte delle Autonomie locali a valere sul pareggio di bilancio 2017, ai sensi dell'articolo 10 della legge 143/2012, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso relativo all'avvio dell'iter "dell'intesa regionale ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 21/02/2017, n. 21, per la realizzazione di operazioni di investimento finanziate con operazioni di indebitamento o con risultati di amministrazione degli esercizi precedenti", corredato dai modelli necessari per effettuare le richieste di spazi finanziari o la comunicazione della cessione di spazi finanziari, e comunicando l'avvenuto avvio dell'iter dell'Intesa di cui trattasi anche sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'avviso dell'iter dell'intesa e in base agli accordi intercorsi con i rappresentanti dei vertici dell'Anci e dell'Upi (tenuto conto che non era ancora operativo il CAL) , la Regione nell'assicurare il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli Enti territoriali, compresa la Regione stessa, per l'intero arco temporale dell'Intesa, tenendo prioritariamente conto delle modalità di recupero indicate dagli enti che cedono spazi e tenendo conto, se compatibili, di quelle indicate dagli enti che acquisiscono gli spazi medesimi. ha disposto che: "La Regione Calabria destina prioritariamente gli spazi finanziari che si renderanno disponibili, ad esclusione di quelli eventualmente ceduti dalla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.C.M., secondo le modalità previste ai commi 6 e 7, articolo 2, del D.P.C.M.*

*ovvero:*

- ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti;*
- ai comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente (qualora i processi di fusione si siano conclusi entro il 1° gennaio del 2017);*
- agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;*

*- agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.*

*Nel caso in cui residuino ulteriori spazi da ripartire dopo l'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 6 e 7, gli stessi saranno ripartiti, soddisfatta la richiesta di ciascun ente meglio classificato, a favore degli enti territoriali che presentano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente.*

*Gli Enti che cedono spazi finanziari devono indicare nella richiesta tempi e modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50%.*

*Analogamente, gli enti che acquisiscono spazi finanziari devono indicare nella richiesta tempi e modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50%.*

*La Regione, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del D.P.C.M, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici di seguito individuati, può concedere spazi finanziari ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che:*

*- siano in regola, alla data del 15 aprile 2017, con i versamenti del canone relativo al servizio idrico erogato dalla Regione antecedentemente all'anno 2005 e/o con i versamenti della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani degli anni 2013, 2014 e 2015;*

*- ovvero, alla data del 15 aprile 2017, abbiano rateizzato il debito relativo al canone relativo al servizio idrico erogato dalla Regione antecedentemente all'anno 2005 e il debito della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani degli anni 2013, 2014 e 2015, e che abbiano regolarmente pagato le singole rate oggetto delle rateizzazioni sottoscritte;*

*- dispongano di progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi di cronoprogramma di spesa e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione*

*risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.*

*La Regione Calabria individua quali Settori strategici del proprio territorio, prioritariamente, quelli oggetto di investimenti finalizzati alla “depurazione” e di interventi progettuali tesi a ridurre il “rischio sismico”, e in via residuale quelli oggetto di interventi finanziati con le risorse dei Fondi strutturali comunitari o del Fondo sviluppo e coesione.*

*Entro il termine inderogabile del 30 aprile 2017 sono pervenute richieste di spazi finanziari di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del D.P.C.M N.21 del 21/02/2017 da parte dei Comuni indicati nell'allegato 1 allegato alla DGR 223 che si compie alla presente (allegato 1 al punto IV) , non è pervenuta alcuna comunicazione di cessione di spazi finanziari da parte di nessun ente territoriale, così come non è pervenuta alcuna richiesta o comunicazione da parte delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.*

*Alla luce di ciò, tenuto conto che nell'ambito delle richieste pervenute solo due Comuni (LAINO CASTELLO e MIGLIERINA) hanno attestato di possedere i requisiti indicati nell'avviso di Intesa in quanto presentano una popolazione al di sotto del mille abitanti e sono in regola, alla data del 15 aprile 2017, con i versamenti dei canoni richiesti.*

*Visto, inoltre, che il rappresentante dell'ANCI ha fortemente sottolineato l'importanza di garantire l'effettuazione degli investimenti seppure in Settori non individuati come strategici per l'Amministrazione regionale, l'Amministrazione con la DGR 223/2017 ha deciso di aderire alle richieste del rappresentante dell'Anci e considerata la necessità di garantire gli investimenti negli enti di ridotte dimensioni, di approvare l'Intesa territoriale per gli investimenti, ai sensi dell' art. 10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i in materia di “Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali” sottoscritta in data 22 maggio 2017 (Allegato 1 al punto 4.1). Infine tale DGR è stata notificata, nei termini previsti, al Ministero dell'Economia e della Finanze”.*

*Al riguardo la Sezione rileva che la deliberazione n. 223/2017 ha condizionato la cessione degli spazi finanziari alla regolarità dei versamenti del canone per il servizio idrico e della tariffa per i rifiuti solidi urbani, pur potendo la Regione procedere al recupero di quanto dovuto dai Comuni attivando i poteri sostitutivi previsti dall' art. 35 della L. r. 19/2009 e dall'art. 1, c. 4 della L.R. n. 18/2013.*

*Invita, quindi, la Regione a voler chiarire quanto sopra in sede di misure consequenziali.*

2) I prestiti esclusi dal calcolo ai fini del vincolo di indebitamento sono stati elencati in apposita tabella del questionario e tra gli stessi figurano i “contributi erariali sulle rate di ammortamento” per € 19.358.519,88, ed il Mutuo Pertusola per € 464.811,20, “sorretto da contributo statale”.

E' stato chiesto, in sede istruttoria, di relazionare sulle suddette esclusioni, specificando se trattasi di mutui contratti comunque dalla Regione e fornendo prospetto contabile attestando il rispetto o meno del vincolo qualora la suddetta esclusione non risulti fondata.

La Regione ha comunicato che “*per come espressamente richiesto nella Deliberazione 117/2017, in relazione mutui per calamità naturali e al mutuo “Pertusola sud”, rispettivamente paria euro 19.358.519,88 e a euro 464.811,20, si precisa quanto segue: - i mutui per calamità naturali, sebbene siano stati contratti dalla Regione, sono sempre stati a carico dello Stato che ha garantito, anche nella recente legge di stabilità (L.205/2017), l'erogazione degli importi necessari a liquidare le rate annuali. Tali mutui sono ormai in scadenza ove si consideri che sono stati contratti nel periodo 1997-2001 e il pagamento delle ultime rate di ammortamento è previsto nell'anno 2020 (parte di tali mutui è già scaduta negli anni 2016-2017 e parte scadrà negli anni 2018-2020).*

*- il mutuo “Pertusola” è stato contratto dal Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale per l'attuazione delle misure necessarie per la bonifica dell'area industriale “Pertusola Sud” di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 - articolo 4 OPCM n. 3149 del 1 ottobre 2001 - ordinanza di protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013 - legge regionale 12 aprile 2013, n. 18). Le somme necessarie al pagamento delle rate di tale mutuo sono state erogate dallo Stato direttamente al Commissario straordinario e, solo dalla data di cessazione del Commissariamento, tale trasferimento è transitato sul bilancio regionale. Anche questo mutuo ha una vita residua limitata in quanto le ultime rate verranno pagate nell'anno 2022.*

*- L'importo delle rate relative alle due tipologie di mutui di cui trattasi, tenuto conto di quanto su indicato in merito alla scadenza degli stessi, si riduce a 7,6 milioni di euro nell'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e a euro 464.811,20 negli anni 2021 e 2022.*

*Tenuto conto che la ratio della verifica della sostenibilità dell'indebitamento è quella di essere certi che l'Ente, con le proprie risorse, riesca a far fronte alle rate annuali derivanti dalla contrazione dei mutui, è palese che l'esistenza di un contributo statale, sempre garantito in quanto connesso ad eventi di interesse generale (calamità naturali e emergenza ambientale), fa venir meno la necessità*

*dell'esistenza di "risorse proprie dell'Ente" atte a garantire il pagamento delle rate annuali di rimborso del debito e degli interessi.*

*Ad ogni buon conto, nella improbabile ipotesi in cui le voci afferenti ai mutui per calamità naturali e al mutuo "Pertusola sud", complessivamente pari a euro 19.823.331,08, non vengano ritenute escludibili dal limite complessivo, si attesta che il limite di indebitamento di cui all'articolo 62, comma 6 del D.Lgs 118/2011 è rispettato. Infatti, il valore della rate ancora sottoscrivibili nell'anno 2017, per come emerge dai prospetti allegati alla legge regionale 45/2016 e alla legge di assestamento L.R. 44/2017 (132 milioni circa, nel prospetto allegato alla legge di bilancio e 133 milioni circa nel prospetto allegato all'assestamento) è in ogni caso superiore all'importo su indicato (euro 19.823.331,08).*

La Sezione prende atto di quanto comunicato dalla Regione e non ha rilievi da formulare tenuto conto che risulta rispettato il limite di indebitamento.

## **SEZIONE V – ORGANISMI PARTECIPATI**

1) Dal questionario risulta che la Regione ha definito o aggiornato il Gruppo Pubblica Amministrazione e l'area di consolidamento dei conti con le aziende, società o altri organismi partecipati, approvando i relativi elenchi con delibera G.R. n. 559 del 28.12.2016, includendo nel perimetro di consolidamento le partecipazioni di controllo in quanto ritenute significative anche se non rilevanti secondo i criteri declinati dal principio contabile sul consolidamento (allegato 4.4, punto 3.1, punti 5.1. e 5.2 del questionario).

La Sezione ha, quindi, esaminato la suddetta delibera, segnalando quanto segue: - dalla stessa delibera emerge che non tutti i documenti contabili consuntivi relativi all'esercizio 2015 degli enti strumentali erano disponibili, con conseguente inattendibilità degli elenchi approvati; - gli elenchi di cui al gruppo 1 e gruppo 2 non risultano distinti per tipologie per come previsto dagli art. 11 ter c. 3 e 11quater c. 3 del Dlgs 118/2011; - nell'elenco 1) non risultano evidenziati gli enti, le aziende, e le società che, al loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese per come prescrive il punto 3.1 del dell'allegato 4/4; - risultano ricompresi, negli elenchi, anche società che, nel piano di razionalizzazione sono dichiarati dismessi o soppressi o in liquidazione; - non compare la Comalca srl, che risultava dismessa.

In sede istruttoria è stato chiesto di comunicare se, nella definizione di gruppo amministrazione pubblica, ai fini del bilancio consolidato la Regione si sia trovata in uno dei seguenti casi: 1) se abbia considerato ente strumentale controllato una fondazione in cui la Regione nomina la maggioranza dei membri dell'organo decisionale (art. 11-ter d.lgs. 118/2011); 2) se si considerano enti strumentali partecipati gli enti, diversi dagli organismi partecipati, che svolgono una delle attività del comma 3 dell'art. 11-ter d.lgs. 118/2011, in cui vi è la nomina di rappresentanti dell'organo decisionale, ma non la maggioranza;

La Regione ha trasmesso la nota inviata dal Dipartimento "Presidenza" prot. 9541/2017, che recita quanto segue: *nel riscontrare la nota in oggetto, è doveroso premettere che questa Direzione Generale, svolge direttamente, sin dal suo insediamento, alle attività del Settore 6 "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" in fase di vacatio dirigenziale da ottobre 2017.*

*Ciò premesso, si osserva che nella delibera G.R. n.559/2016, essendo il primo atto di individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica, si è data maggiore rilevanza alla formazione degli elenchi 1 e 2 sottoposti all' approvazione della Giunta Regionale, non provvedendo ad allegare la classificazione per missione che, sebbene prevista dagli articoli 11-ter comma 3, e ll- quater comma 3 del D.lgs. 118/2011, non è stata inserita nell'atto de qua, rinviando ad un successivo atto di aggiornamento che avrebbe dovuto ricomprendere anche l'indicazione degli Enti e delle Società a loro volta a capo di un G.A.P.*

*In merito alla società Comalca Srl occorre osservare che al momento della delibera G,R, n, 559/2016 la partecipazione si considerava cessata ad ogni effetto di legge alla data del 2 gennaio 2015 in quanto, l'art.1 comma 569 della L. 27 dicembre 2013 n, 147 (entrata in vigore il 1 gennaio 2014) disponeva la cessazione ad ogni effetto di legge della partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni nelle società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

*La Regione aveva avviato, con apposito avviso pubblico la procedura di evidenza finalizzata alla dismissione della partecipazione in questione, rimasta senza esito, successivamente a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 89/2015 la Regione ha tentato di esercitare il diritto di recesso in seguito al quale, è nata una controversia con l'organo amministrativo della società che non ha inteso liquidare la quota di partecipazione del capitale, condizionando il tutto all'individuazione del soggetto acquirente, tenuto conto che la procedura di vendita ad evidenza pubblica era andata deserta.*

*In merito al recesso del Socio Regione, il Dipartimento vigilante, ha rilevato la necessità di una nuova rideterminazione della Giunta regionale in ordine alla motivazione del recesso e all'avvio di un contenzioso basato su quanto previsto dall'articolo 1 comma 569 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 relativo alla cessazione ad ogni effetto della partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica e liquidazione in denaro al socio del valore della quota nei successivi dodici mesi, Questa situazione di incertezza ha determinato il mancato inserimento del Comalca Srl nel perimetro del Gruppo di Amministrazione Pubblica.*

*Circa la richiesta di comunicare se, nella definizione del G.A.P., ai fini del bilancio consolidato la Regione si sia trovata in uno dei seguenti casi:*

*a) Se si è considerato ente strumentale controllato una fondazione in cui la Regione nomina la maggioranza dei componenti gli organi decisionali;*

*b) Se si considerano ente strumentali partecipati quelli diversi dagli organismi partecipati che svolgono una delle attività del comma 3 dell'art. 11- ter d.lgs. I 18/2011, in cui vi è la nomina di rappresentanti dell'organo decisionale, ma non la maggioranza.*

*Si precisa che nella definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica le Fondazioni, che ricadevano nella ipotesi del punto a) sono state considerate enti strumentali.*

*Si risponde affermativamente anche per il successivo punto b).*

Alla luce del riscontro fornito, permane la criticità derivante dall'incompletezza della documentazione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 559/2016 e dal mancato inserimento della Comalca srl nel perimetro del G.A.P.

**2)** Dal questionario risulta che la Regione non prevede di effettuare prestazioni di garanzia (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati.

E' stato, quindi, chiesto, in sede istruttoria, di fornire chiarimenti in merito alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 86147 del 8/11/2016, in quanto il Ministero ha contestato alla Regione la legittimità della stipula di un contratto di mutuo utilizzato per finanziare spese non classificabili tra quelle di investimento a favore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

La Regione ha trasmesso la nota n. 21807/2018, del Dipartimento agricoltura, da cui risulta quanto segue:

*“la Regione Calabria con legge regionale 20 novembre 2006 n. 12 e s.m.i., ai fini della liquidazione del predetto Consorzio, all'art. 1, ha autorizzato il Commissario liquidatore alla accensione di un mutuo per l'importo residuo della situazione debitoria, rappresentata dal Commissario p.t. in € 36.000.000,00.*

*La predetta l.r. n. 12/06, all'art. 2, ha stabilito che la Regione Calabria concede ogni anno un contributo nella misura del 50% dell'ammontare della rata di ammortamento del mutuo, la cui copertura sarà assicurata dagli stanziamenti annuali che saranno previsti nei rispettivi bilanci di previsione, mentre il restante 50% della rata di ammortamento sarà garantita da delegazioni sui contributi consortili che saranno emessi. Con l'approvazione dell'art. 35 della legge regionale n. 15 del 13/06/2008, che ha apportato delle integrazioni all'art. 2 della citata l.r. 12/06, la Regione Calabria per la parte di mutuo a carico dei contributi oggetto di delegazioni consortili, potrà fornire apposita garanzia fideiussoria regionale con diritto di regresso sui medesimi contributi e/o sul patrimonio consortile.*

*A seguito delle predette disposizioni legislative la Giunta Regionale, con delibera n. 265 del 25/03/2010, ha stabilito di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, conferendogli ogni necessario potere, ad intervenire nella sottoscrizione del contratto di mutuo che il Commissario liquidatore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati è stato autorizzato con l.r. 12/2006 a contrarre per il ripianamento dei debiti del medesimo Consorzio, validamente impegnando la Regione per l'assunzione degli obblighi derivanti a suo carico ed a favore dell'Istituto di credito mutuante.*

*Il contratto di mutuo sopra descritto è stato stipulato e registrato in data 07/04/2010 con l'Istituto di Credito "UniCredit S.p.A." quale finanziatore e con Decreto del Dirigente p.t. del Settore 1 n. 9002 del 14/06/2010 è stato approvato il contratto di mutuo con i relativi allegati.*

*Pertanto, annualmente, in fase di predisposizione del bilancio regionale di previsione, viene stanziata sul pertinente capitolo n. U2204091301 la somma necessaria al pagamento delle rate semestrali del mutuo in argomento ed il Settore competente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari predispone i relativi provvedimenti di impegno e liquidazione delle rate medesime.*

*Come sicuramente e chiaramente desumibile da quanto anzidetto, questo Dipartimento riguardo alla stipula del contratto di mutuo ed ai susseguenti provvedimenti adottati, ha pedissequamente ottemperato alle disposizioni emanate dal legislatore con la citata l.r. n. 12/06, che non è stata oggetto di impugnazione, ed a quanto deliberato dalla Giunta regionale con il citato provvedimento n. 265/2010.*

Il suddetto riscontro non chiarisce, però, quanto censurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la suddetta nota prot. n. 86147 del 8/11/2016.

Inoltre dalla documentazione agli atti della Sezione sembrerebbe potersi desumere che la Regione abbia contratto un mutuo per poter erogare un contributo di 18 milioni all'Ente e abbia garantito la restante quota.

Sul punto la Sezione invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti in sede di misure consequenziali.

3) Dal questionario risulta che la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, d. lgs. n. 175/2016, in quanto *“le relazioni sul governo societario non contengono il programma di valutazione del rischio aziendale dal momento che, a seguito del decreto legislativo correttivo n. 100/2017 e del conseguente spostamento in avanti del termine per l'adeguamento statutario, l'obbligo di adottare i programmi di valutazione del rischio all'interno del testo degli statuti è stato inserito soltanto in questi mesi, per cui la concreta applicazione sarà verificabile probabilmente a partire dal prossimo anno”*.

E' stato chiesto, in sede istruttoria, di relazionare nel dettaglio in merito a tale aspetto, atteso che il D.lvo 100/2017 non ha modificato l'art. 6, commi 2 e 4, d. lgs. n. 175/2016, anzi, l'art. 21 delle disposizioni transitorie e finali del D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, in vigore dal 27 giugno 2017, ha stabilito che: *“1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

La Regione, ha trasmesso la nota del Dipartimento Presidenza prot. n. 18388 del 18/1/2018, da cui risulta che:

*“il Settore ha provveduto a inviare di cui al protocollo Siar n. 378305 del 16.12.2016 e n. 378313 del 16.12.2016 alle società Fincalabra Spa, Ferrovie della Calabria Spa, Sorical Spa e Terme Sibaritide Spa, apposite circolari sugli obblighi di modifica statutarie e sulle previsioni dell'art. 6 D.Lgs. 175/2016 in tema di organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico. In particolare sebbene l'interesse del settore nel caso specifico era di segnalare l'obbligo delle modifiche statutarie, si è anche provveduto a comunicare alle società interessate che l'art 6 D. Lgs. n.*

175/2016 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblica*), oltre a prevedere l'obbligo per le stesse di predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, suggerisce a tali società l'opportunità di integrare una serie di ulteriori strumenti di governo societario a sostegno dell'attività degli organi di controllo previsti dallo statuto, quali "a) regolamenti interni volti a garantire lo conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario. Ricontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sullo regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea". E' opportuno precisare che il Dipartimento Presidenza e per esso il Settore Coordinamento Strategico Società Fondazioni, Enti strumentali ha competenze di controllo amministrativo sulle società, e non ha riscontrato il puntuale. adempimento di quanto indicato dall'art.6 del D.lgs. 175/2016 al momento dell'approvazione del bilancio. A tale proposito occorre rilevare che sebbene non risultano elaborati e approvati specifici programmi di valutazione del rischio d'impresa, e pur necessario osservare che:

- la società Fincalabra Spa nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio 2016 inserisce apposita informativa sui rischi aziendali in particolare in termini di rischi finanziari e di evoluzione della gestione e della continuità aziendale;
- la società Terme Sibaritide Spa nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio 2016 inserisce apposita informativa in termini di analisi quantitativa (indici di redditività, produttività e struttura) e sull'evoluzione della gestione e della continuità aziendale;
- la società Sorical Spa in liquidazione nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio 2016 inserisce apposita informativa in termini di analisi quantitativa (indici di redditività, produttività e struttura), sullo stato di avanzamento dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182/bis L. Fall., sul mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e sull'evoluzione della gestione e della continuità aziendale;

• la società *Ferrovie della Calabria Spa* nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio 2016 inserisce apposita informativa in termini di analisi quantitativa (indici di redditività, produttività e struttura) e sull'evoluzione della gestione e della continuità aziendale.

*Si segnala che il Dipartimento Presidenza e per esso il Settore 6 ha provveduto ad inviare specifica informativa alle società controllate al fine di predisporre il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale da inserire nella relazione sul governo societario, e da presentare all'Assemblea dei soci e pubblicare contestualmente al bilancio”.*

La Sezione rileva la criticità derivante dalla mancata valutazione del rischio aziendale, invitando la Regione ad adottare ogni iniziativa utile nei confronti degli enti inadempienti, riferendo in sede di misure consequenziali sulle azioni adottate.

## **SEZIONE VII – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

In via istruttoria la Sezione ha chiesto alla Regione e all'Organo di revisione di fornire alcuni chiarimenti in merito al servizio sanitario regionale.

Alla luce del riscontro pervenuto e dei verbali del Tavolo di verifica del 20/07/2017 e del 21/11/2017 sono emerse le seguenti criticità:

- aumento degli interessi di mora, con conseguente necessità di verificare la congruità sui Fondi Rischi e Oneri stanziati negli esercizi precedenti;
- mancata approvazione del bilancio preventivo economico annuale consolidato in quanto sono stati trasmessi alla Regione soltanto i Bilanci economici preventivi 2017 delle seguenti aziende: ASP di Cosenza, AO di Reggio Calabria, AO di Cosenza; risulta adottato il BEP dell'ASP di Crotona con delibera aziendale n. 382 del 31/10/2016, pervenuto formalmente solo in data 18/01/2018 tramite pec;
- conto consuntivo consolidato regionale anno 2016: la Regione ha comunicato che: *“Alla data del 08/08/2017 sono pervenuti soltanto i Bilanci economici preventivi 2017 delle seguenti aziende: ASP di Cosenza, AO di Reggio Calabria, AO di Cosenza. Risulta adottato il BEP dell'ASP di Crotona con delibera aziendale n. 382 del 31/10/2016, pervenuto formalmente solo in data 18/01/2018 tramite pec. Non è stato pertanto possibile inviare ai Ministeri competenti il Conto Economico Preventivo Consolidato 2017 - contrassegnato con il codice "999" NSIS, la cui scadenza era prevista in data 15/03/2017 - poiché erano presenti nella banca dati ministeriali solo cinque Modelli CE Preventivi annuali (ASP CS - ASP RC - AO CS - AOU MTD - AO RC) rispetto ai*

dieci attesi. Riguardo alle Aziende sanitarie territoriali, alla data del 18/01/2017 sono pervenuti alla Regione soltanto i Bilanci economici preventivi 2017 delle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza e Crotona e sono presenti nella banca dati ministeriale NSIS i Modelli CE Preventivi 2017 delle aziende sanitarie provinciali 201 ASP Cosenza, 202 ASP Crotona, 203 ASP Catanzaro, 204 ASP Vibo Valentia, 205 ASP Reggio Calabria. Il decreto ministeriale 21 giugno 2016 – Ministero della Salute – avente ad oggetto: Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici, stabilisce che il Bilancio di previsione, di cui all'art. 25 del D.Lgs. N. 118/2011, è predisposto dalle aziende coerentemente con la programmazione regionale e con il proprio Piano di rientro aziendale, tanto da prevedere la coincidenza tra il risultato del Conto economico programmatico e quello del Conto economico previsionale. Alla data odierna la situazione per le aziende Ospedaliere del SSR è la seguente:

COD	AZIENDE	Delibere aziendali - Piani di rientro 2017/2019	DCA approvazione piani di rientro aziendali	Note - Determinazioni DCA approvazione piani di rientro aziendali	
912	Azienda Ospedaliera Cosenza	Deliberan.300del 11/7/2017	DCAn.170del 13/12/2017	Approvazione	
913	Azienda Ospedaliera Catanzaro	Delibera n. 209 del 12/7/2017	DCA n. 169 del 13/12/2017	Con il citato DCA Commissariale sono state rinviate le determinazioni in merito all'approvazione del piano di rientro a seguito dell'analisi dei valori contabilizzati nel CE IV trimestre 2017	Obbligo di presentare un nuovo Piano di rientro di concerto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro che preveda l'integrazione funzionale tra le due aziende del SSR sia in termini sanitari che tecnico - amministrativi dei servizi e delle unità perative
914	Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini	Delibera n. 501 del 07/7/2017	DCA n. 168 del 13/12/2017	Con il citato DCA Commissariale sono state rinviate le determinazioni in merito all'approvazione del piano di rientro a seguito dell'analisi dei valori contabilizzati nel CE IV trimestre 2017	Obbligo di presentare un nuovo Piano di rientro di concerto con l'Azienda Ospedaliera di Catanzaro che preveda l'integrazione funzionale a le due aziende del SSR sia in termini sanitari che tecnico - amministrativi dei servizi e delle unità operative
915	Azienda Ospedaliera Reggio Calabria	Delibera n.396 del 13/7/2017	DCA n. 167 del 13/12/2017	Approvazione	

- non congruità dell'accantonamento al fondo rischi per contenzioso;
- disavanzo: al riguardo la Regione ha evidenziato quanto segue: *Dal verbale del Tavolo di monitoraggio del 26/07/2016 si desume che le coperture fiscali preordinate e vincolate alla copertura*

*dei disavanzi del SSR relative all'esercizio 2015- anno d'imposta 2016, sono state rideterminate dal competente Dipartimento delle finanze, conseguentemente il gettito fiscale è stato aggiornato con i nuovi dati forniti relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015, nonchè in base alla consuntivazione dell'anno 2013, per un importo di 87,778 mln di euro.*

*Dalle risultanze contabili a consuntivo 2015, come risultanti dal Modello CE Consuntivo "999" – Consolidato regionale per l'esercizio 2015, la Regione Calabria presentava un disavanzo da coprire di 58,531 mln di euro.*

*Dopo il conferimento delle coperture derivanti dal gettito delle aliquote fiscali massimizzate relative all'anno d'imposta 2016 e le rettifiche dei gettiti anni d'imposta precedenti, pari a 87,778 mln di euro, il risultato di gestione a consuntivo 2015 ha evidenziato un avanzo di 29,247 mln di euro.*

*Il Dipartimento regionale Bilancio e Patrimonio ha preso atto e dato completa esecuzione alle disposizioni ministeriali contenute nel verbale del Tavolo di monitoraggio del 26/07/2016, a seguito del Decreto dirigenziale n. 4371 del 27 aprile 2017 ed ha acquisito il rientro della maggiore copertura del disavanzo 2015 a valere sulle entrate fiscali relative all'anno d'imposta 2016, valutata in 29.247 mln di euro, nelle disponibilità del bilancio regionale – capitolo di entrata E1105000701/2017 – Entrata derivante dalla manovra regionale relativa all'anno di imposta 2016 in eccesso rispetto alla necessità di copertura del disavanzo sanitario relativo a tutto il 31/12/2015 (Verbale Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei LEA l 26/07/2016). Mentre la voce AA0080: A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA - del Modello CE Prev. 2017 ministeriale, accoglie unicamente le coperture iscritte nel bilancio di previsione di competenza dell'esercizio di riferimento - anno 2017"; dal verbale del tavolo di verifica del 21 novembre 2017, risulta quanto segue: Tavolo e Comitato, "richiamano l'attenzione della struttura commissariale in considerazione del fatto che sembrerebbe profilarsi un disavanzo sull'anno 2017 ricompreso nell'intervallo -104 e -153 mln di euro, non coerente con le coperture preordinate dal Piano di rientro (pari a 100 mln di euro). Ricordano che se tale proiezione dovesse confermarsi, si presenterebbero le condizioni per l'ulteriore aumento delle aliquote fiscali dello 0,15% e dello 0,30% rispettivamente di Irap e addizionale Irpef oltre che il blocco totale del turn over del personale del SSR e il blocco dei trasferimenti non obbligatori del bilancio regionale fino all'anno successivo a quello di verifica";*

- mancata sottoscrizione dei Contratti- tra ASP e operatori privati accreditati- per la definizione dei volumi delle prestazioni erogabili, rispetto ai budget fissati per l'annualità 2017: tutte le AA.SS.PP. hanno sottoscritto i contratti ad eccezione dell'ASP di Catanzaro, che non ha ancora fatto le convocazioni, e le AA.SS.PP. di Vibo V. e Reggio Calabria, che non hanno completato le sottoscrizioni;
- tempestività dei pagamenti ai fornitori: si registra un ritardo nei pagamenti ai fornitori, che si è aggravato nel corso del 2017, per come risulta dal verbale del Tavolo di verifica del 21/11/2017, che attesta, per il terzo trimestre del 2017, una percentuale dei pagamenti effettuati in ritardo pari al 71%;
- assenza dell'iscrizione nel bilancio preventivo della GSA della quota del fondo sanitario corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi annuali previsti nel piano di rientro, come stabilito nel D.M. 21 giugno 2016, in quanto i piani di rientro aziendali sono stati deliberati nel mese di luglio 2017 e parzialmente approvati con provvedimento commissariale nel mese di dicembre 2017. Sul punto la Regione ha rappresentato che l'iscrizione di una quota parte del FSR, corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi annuali previsti nei piani di rientro dei propri enti per come stabilito dal D.M. 21 giugno 2016, sarà effettuata a partire dall'esercizio 2018.

La Sezione invita la Regione a vigilare e ad adottare i provvedimenti di sua competenza per definire le suddette criticità riferendo sul punto in sede di misure consequenziali.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

#### **ACCERTA**

ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, le irregolarità e le criticità descritte nella parte motiva.

#### **ORDINA**

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria:

- a) al Presidente della Giunta regionale della Calabria e al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, affinché, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provveda all'adozione delle misure conseguenziali di cui alla presente deliberazione;
- b) alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza (art. 1, c. 8, D.L. 174/2012).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 17 aprile 2018

Il Magistrato Relatore

F.TO Dott. Massimo Balestieri

Il Presidente

F.TO Dott. Tommaso Salamone

Depositata in segreteria il giorno 17 aprile 2018

Il Direttore di Segreteria

F.TO Dott.ssa Elena RUSSO



*Consiglio regionale della Calabria*

**AREA ASSISTENZA COMMISSIONI  
COMMISSIONE SPECIALE DI VIGILANZA**

**Relazione Deliberazione Corte dei Conti – Sezione  
regionale di controllo per la Calabria n. 85 del 17 aprile 2018**

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI  
Ufficio Commissione di vigilanza

Relazione Deliberazione Corte dei Conti n. 85/2018

**RELAZIONE SULLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA N. 85 DEL 17 APRILE 2018 relativa al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019**

\*\*\*

Con nota prot. n. 19723 del 26 aprile u.s., il Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali ha trasmesso, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento interno consiliare, alla Commissione speciale di Vigilanza per il tramite di questa Area la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria n. 85 del 17 aprile 2018, che fa seguito alla precedente Deliberazione della stessa Corte n. 117/2017 e riguarda l'esame del Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019.

Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. d), Reg. int., la Commissione speciale di vigilanza “...ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale”.

**1. Premessa**

Brevemente, giova ricordare che il rafforzamento del sistema di controlli operato dal decreto legge n. 174/2012 è espressamente rivolto a garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo statale e regionale, nonché il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (v. art. 1, comma 1), in modo da completare la normativa di adeguamento contenuta nell'art. 7, commi 7 e 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, secondo cui “ *La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in*

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI  
Ufficio Commissione di vigilanza

Relazione Deliberazione Corte dei Conti n. 85/2018

*relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati...Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica...".*

La legittimità dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. decisione n. 64/2005), trova fondamento in diverse norme costituzionali, individuate, oltre che nell'art. 100, comma 2, ("...partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria..."), nell'art. 28 (responsabilità dei funzionari), nell'art. 81 (equilibrio di bilancio), nell'art. 97 (buon andamento dei pubblici uffici) e nell'art. 119 (coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle province e dei comuni).

Specificamente, invece, l'esame del Bilancio di previsione della Regione è disciplinato dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 174 del 2012, ai sensi del quale la Sezione di controllo procede alla "*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari...*". Proprio per consentire l'effettuazione di tale controllo, i bilanci preventivi annuali e pluriennali ed i rendiconti delle Regioni, con i relativi allegati, sono trasmessi alle Sezioni competenti dai Presidenti delle Regioni con propria relazione.

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI  
Ufficio Commissione di vigilanza

Relazione Deliberazione Corte dei Conti n. 85/2018

Il controllo in questione, infatti, ha sempre natura successiva e va condotto con le modalità e le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2016).

**2. Le Deliberazioni n. 117/2017 e n. 85/2018 della Corte dei Conti**

Nella fattispecie, il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 è stato approvato con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, mentre il Bilancio di previsione 2017 è stato trasmesso alla Corte dei conti dal Presidente della Regione, insieme all'apposita relazione, con nota prot. n. 0176677 del 26.05.2017, cui ha fatto seguito il questionario compilato dal Collegio dei Revisori della Regione, inoltrato alla Sezione il 14 agosto 2017.

All'esito dell'esame della documentazione appena indicata, la Corte dei conti ha adottato la Deliberazione n. 117 del 19 dicembre 2017, nella quale i giudici contabili hanno formulato una serie di osservazioni in ordine al Bilancio di previsione, chiedendo al Presidente della Giunta ed all'Organo di revisione i necessari chiarimenti e le relative integrazioni istruttorie.

Presidente della Regione e Collegio dei Revisori hanno fornito le proprie controdeduzioni, rispettivamente, con nota prot. n. 21890 del 22.01.2018 e con nota prot. n. 6 del 19.01.2018.

Con la Deliberazione n. 85/2018 in epigrafe, la Corte dei conti evidenzia ed accerta le irregolarità e le criticità ancora persistenti nonostante i riscontri pervenuti, pur precisando che *“tutti gli elementi istruttori forniti dalla Regione potranno essere oggetto di un separato esame da parte della Sezione e/o compiutamente analizzati in occasione dell'esame del rendiconto esercizio 2017 nell'ambito del giudizio di parificazione”* (v. pag. 3). Ciò affinché il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio provvedano, ciascuno per la

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI  
Ufficio Commissione di vigilanza

Relazione Deliberazione Corte dei Conti n. 85/2018

parte di rispettiva competenza, all'adozione delle misure consequenziali scaturenti dalla Deliberazione medesima.

**2.1. I rilievi formulati**

Nella Deliberazione n. 85/2018, la Sezione di controllo della Corte dei conti riprende in parte le osservazioni già svolte nella precedente Deliberazione n. 117/2017, mantenendo la suddivisione dei rilievi formulati in sette sezioni, che corrispondono ad altrettante materie specifiche.

Inoltre, viene riproposto un rilievo di carattere preliminare, riguardante il mancato avvio dell'iter di modifica della legge regionale di contabilità (L.R. 4 febbraio 2002, n.8), al fine di renderla coerente con le disposizioni normative nazionali in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011, ed alla luce della L.Cost. n. 1 del 2012, che ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici".

Sul punto, sebbene nelle controdeduzioni sia stato chiarito che non si è adottato alcun adeguamento normativo a causa dell'analiticità della normativa statale già vigente, per cui ci si è limitati ad espungere dai documenti contabili i riferimenti alla legge regionale di contabilità senza dettare un regolamento ad hoc (e ciò anche sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 184/2016 che ha delimitato gli ambiti di rispettiva competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia di contabilità), la Sezione suggerisce a questo punto alla Regione di valutare l'opportunità di procedere ad una formale abrogazione della legge di contabilità regionale.

Si riportano qui di seguito i contenuti essenziali dei rilievi esposti nelle sezioni suindicate della Deliberazione in esame:

**1) Sezione I – Domande preliminari**

In questa prima sezione, la Corte lamenta il mancato, scrupoloso, rispetto da parte della Regione dei termini di legge previsti dal d.lgs. n. 118/2011 per l'adozione

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI  
Ufficio Commissione di vigilanza

Relazione Deliberazione Corte dei Conti n. 85/2018

degli atti di programmazione, quali il Documento di economia e finanza regionale, il Bilancio di previsione e la Legge di stabilità.

Altra censura, invece, riguarda il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” e, più precisamente, se sia avvenuta o meno l’adozione del Piano da parte degli organismi strumentali ex art. 18 bis, comma 2, d.lgs. n. 118/2011.

2) Sezione II – Regolarità della gestione amministrativa e contabile

In questa sezione, con riguardo ai limiti assunzionali esistenti in capo alle Regioni ed all’obbligo di coordinamento delle politiche assunzionali degli organismi partecipati al fine di garantire anche per quest’ultimi una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, si richiede alla Regione di relazionare sugli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) nei confronti degli organismi partecipati in tema di politiche assunzionali.

3) Sezione III – Sistema contabile

Il tema centrale di questa sezione di rilievi ha come punto di riferimento le statuizioni contenute nella sentenza n. 28/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con riguardo alle Regioni che hanno ricevuto rilevanti anticipazioni di liquidità, tra le quali – peraltro – sembra sia stato costituito un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Sezione, dunque, invita la Regione a rappresentare, in sede di misure consequenziali, gli sviluppi e gli eventuali esiti del tavolo tecnico.

Sotto altro profilo, al fine di verificare la congruità delle quote accantonate ai fondi per passività potenziali, la Regione viene altresì invitata a completare la ricognizione del contenzioso pendente, originatosi in anni precedenti al 2014, in tempo utile per l’esame del rendiconto esercizio 2017.

4) Sezione IV – Sostenibilità dell’indebitamento e rispetto dei vincoli

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI  
Ufficio Commissione di vigilanza

Relazione Deliberazione Corte dei Conti n. 85/2018

A seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 21 febbraio 2017 n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità in materia di ricorso all'indebitamento da parte della Regioni), adottato in attuazione dell'art. 10, comma 5, L. n. 243/2012 e del D.M. 14 marzo 2017, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto all'attribuzione degli spazi finanziari per il 2017, la Sezione, con la deliberazione n. 117/2017, aveva chiesto alla Regione di relazionare e trasmettere gli eventuali atti adottati.

Al riguardo, la Regione ha comunicato di aver dato corso all'Intesa regionale ai sensi dell'art. 2 del suddetto D.P.C.M. per la realizzazione di operazioni di investimento finanziate con operazioni di indebitamento o con risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Successivamente, con la deliberazione di Giunta regionale n. 223/2017, la Regione ha approvato l'Intesa territoriale per gli investimenti, ai sensi dell' art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che regola il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali.

Proprio sugli effetti e le conseguenze di quest'ultima deliberazione, la Corte chiede ora ulteriori chiarimenti in sede di misure consequenziali.

5) Sezione V – Organismi partecipati

In tema di organismi partecipati, la Sezione ha preso in esame la deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 28.12.2016, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” ed il “Gruppo Regione Calabria” per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del d.lgs. n. 118/2011.

Come già avvenuto nella deliberazione n. 117/2017, la Corte rileva l'incompletezza dei documenti contabili allegati alla suddetta delibera di Giunta e, inoltre, il mancato inserimento della Comalca srl nel perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica.

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI  
Ufficio Commissione di vigilanza

Relazione Deliberazione Corte dei Conti n. 85/2018

Ulteriori chiarimenti, infine, sono richiesti circa la stipula da parte della Regione di un contratto di mutuo a favore del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, sul quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha mosso delle censure con nota prot. n. 86147 dell'8.11.2016; nonché in ordine alla mancata predisposizione del programma di valutazione del rischio aziendale con riferimento alle società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. n. 175/2016.

6) Sezione VII – Servizio sanitario regionale

Nessun rilievo viene riportato in ordine alla sezione VI sul rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda, invece, il Servizio sanitario regionale, nonostante i chiarimenti forniti dalla Regione e dal Collegio dei revisori in seguito alla Deliberazione n. 117/2017, la Sezione manifesta ancora una serie di criticità, soprattutto con riferimento al disavanzo del SSR, alla non congruità dell'accantonamento al fondo rischi per contenzioso ed alla mancata tempestività dei pagamenti ai fornitori, aggravatasi nel corso del 2017, tutti aspetti sui quali si impegna la Regione a riferire e ad adottare gli opportuni provvedimenti in sede di misure consequenziali (v. pagg. 22-25 delib.).

Reggio Calabria, 10.05.2018

D'ordine del Dirigente  
L'Esperto amministrativo  
F.to Avv. Mariarita Romeo

**Corte dei Conti Calabria Sez. contr., Delib., (ud. 19/12/2017) 19-12-2017, n. 117**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai magistrati:

Dott. Tommaso SALAMONE - Presidente  
Dott. Massimo BALESTIERI - Consigliere (relatore)  
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO - Consigliere  
Dott. Gian Luca CALVI - Consigliere  
Dott.ssa Silvia SCOZZESE - Consigliere

nella camera di consiglio del 19/12/2017

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 7, comma 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 che ha stabilito che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2017/INPR, adotta nell'adunanza del 13 giugno 2017, con cui sono state approvate le Linee-guida e i criteri per la redazione della relazione per il Bilancio di previsione 2017;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 approvato con L.R. 27 dicembre 2016, n. 45 (BURC n. 125 del 27 dicembre 2016);

VISTO il verbale n. 138 del 12 dicembre 2016 del Collegio dei Revisori, con cui ha espresso parere favorevole con le relative osservazioni allo schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 novembre 2016 con deliberazione n. 456, relativo al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019;

VISTO Bilancio di previsione 2017 trasmesso dal Presidente della Regione Calabria, con nota prot. n. (...) del 26/05/2017 (prot. Corte dei conti n. (...)), unitamente alla propria Relazione;

VISTO il questionario compilato dal Collegio dei Revisori della Regione Calabria, inoltrato con pec del 14 agosto 2017 (prot. Corte dei conti n. (...) del 16/08/2017);

VISTA la deliberazione n. 97/2017 /PARI con cui questa Sezione ha provveduto alla parifica parziale del Rendiconto della Regione Calabria per l'esercizio 2016 e all'approvazione della Relazione allegata al Giudizio di parificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 174 del 2012;

VISTA l'ordinanza n.16/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza odierna;

UDITO il Relatore, Dott. Massimo Balestieri;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'esame del Bilancio di previsione (BP) è disciplinato dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 174 del 2012, ai sensi del quale la Sezione di controllo procedere alla "verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari".

In via generale la Sezione richiama quanto già deciso in sede di parifica sull'esercizio 2016 con la Delib. n. 97 del 2017 ed annessa Relazione.

In via preliminare la Sezione rileva che la Regione Calabria non ha ancora avviato l'iter di modifica della legge regionale di contabilità (L.R. n. 8 del 2002), in coerenza con le disposizioni normative nazionali in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 e alla luce della L.Cost. n. 1 del 2012 che ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici". In tal senso, l'art. 36, c. 5, del D.Lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che le "Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto".

Si rileva, poi, una discrasia tra le risorse stanziare per il Consiglio regionale nel bilancio regionale per Euro 57.329.178,39 totale macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti dedicato al "Funzionamento del Consiglio Regionale" e quelle che, invece, risultano dal bilancio di previsione del Consiglio stesso (approvato con Deliberazione n. 161 del 21 dicembre 2016) al capitolo 1010, art. 10, intitolato "Entrate derivanti dalla Giunta regionale per il funzionamento del Consiglio, pari ad Euro 58.000.000,00. Con la suddetta Deliberazione si stabilisce "di chiedere alla Giunta regionale, per ciascuno degli anni inclusi nel bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, la somma di Euro 58.000.000,00, per come stabilito dall'articolo 3, comma 6, del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale".

Occorre, quindi, chiarire quanto sopra rilevato.

#### SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

In via generale si rileva che:

- il Documento di economia e finanza regionale (Defr) è stato approvato in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e dal principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 del decreto), con delibera della G.R. n. 415 del 31.10.2016 (punto 1.4). Tuttavia si rileva che il Defr è stato approvato con delibera di GR n. 415 del 31/10/2016 e poi dal Consiglio regionale il 21/12/2016 con deliberazione n. 163 oltre il termine del 30 giugno stabilito dal punto 4.1 dell' All. 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 2011. Occorre, poi, chiarire se sia stata approvata anche la nota di aggiornamento del Defr, da presentare al Consiglio entro 30 gg dalla presentazione della Nota di aggiornamento del Def nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

Il bilancio di previsione risulta approvato con delibera di GR n. 456 del 14/11/2016 e presentato al Consiglio regionale in data 7/12/2016 e, quindi, oltre il termine del 31 ottobre previsto dal punto 4.1 dell' All. 4/1 del decreto.

Il provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017) risulta approvato con delibera di GR n. 454 del 14/11/2016 e presentato al Consiglio regionale in data 7/12/2016 e quindi oltre il termine del 31 ottobre di cui al punto 4.1 dell'All. 4/1.

La legge di stabilità è stata approvata con delibera di GR n. 455 del 14/11/2016 (PL 195/X), e depositata il 7/12/2016, quindi oltre il termini del 31 ottobre stabilito dal punto 4.1 dell'All. 4/1.

Dal questionario risulta che:

- è stato adottato il documento relativo al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli artt. 18-bis e 41 del D.Lgs. n. 118 del 2011, da applicare al bilancio di previsione 2017-2019 in conformità al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 (punto 1.7), con la Deliberazione Giunta regionale n. 11 del 23-1-2017 - Approvazione "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019" (art. 18 bis e 41 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Occorre chiarire se il piano sia stato adottato anche dagli organismi strumentali ex art. 18-bis comma 2;

- l'impostazione del bilancio di previsione è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 40, D.Lgs. n. 118 del 2011 (punto 1.8).

Occorre relazionare in ordine al rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e trasmettere apposita tabella da cui si evinca il rispetto del dettato normativo.

#### SEZIONE II-REGOLARITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Dal questionario risulta quanto segue:

- è stata ridotta la spesa complessiva per il personale (2.1) rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557-quater, L. n. 296 del 2006). Al riguardo occorre quantificare la spesa per il personale programmata nel BP avendo cura di indicare distintamente la spesa prevista per il personale della Regione e del Consiglio regionale e le componenti escluse dal computo.

Occorre, poi, indicare i risparmi di spesa derivanti dalle azioni di riduzione della spesa complessiva per il personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, programmate ai sensi dell'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296 del 2006, avendo cura di specificare le componenti di detto risparmio (es. pensionamenti o altro).

Occorre chiarire se siano stati rispettati i principi stabiliti dalla Sezione Autonomie nel parere n. 12/2017 circa la applicabilità al personale in posizione di comando dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Sul punto si richiama, altresì, quanto rilevato dalla Sezione nella relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto esercizio 2016 circa l'applicabilità alle Regioni del limite del 50 per cento della spesa;

- in riferimento agli oneri finanziari derivanti da nuove assunzioni nell'esercizio 2017 ed ai risparmi di spesa conseguiti a fronte delle cessazioni verificatesi nel 2016 (punto 2.2.), l'Organo di revisione comunica che "alla data odierna non è stato approvato il Piano assunzionale. I risparmi di spesa conseguiti a fronte delle cessazioni anno 2016 sono stati pari ad Euro 1.930.516,95".

Stante ciò, occorre comunicare se comunque l'Amministrazione abbia in programma nuove assunzioni (a qualsiasi titolo effettuate o da effettuare) e, in caso positivo, il valore e il capitolo di riferimento dell'autorizzazione nel BP.

Occorre relazionare in merito alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni (Vedi, anche, l'art. 1, comma 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208) (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") che pone dei limiti assunzionali anche in capo alle Regioni ed un obbligo di coordinamento delle politiche assunzionali degli organismi partecipati al fine di garantire anche per quest'ultimi una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

- risulta dal questionario (2.3) che il rapporto di incidenza tra spesa di personale e spesa corrente al netto della spesa sanitaria con riferimento agli stanziamenti iniziali 2017 è pari al 17,05%.

Stante ciò occorre fornire apposita dimostrazione contabile di tale percentuale trasmettendo idonea tabella dimostrativa.

Occorre comunicare se nel calcolo è stato escluso il personale ricollocato (c. 424 art. 1 L. n. 190 del 2014);

- la Regione ha definito l'entità del fondo delle risorse decentrate nel rispetto dei limiti di legge di cui all'art. 1, co. 236, L. n. 208 del 2015 (punto 2.4).

Si rileva che tale articolo è stato abrogato dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75 del 2017 che ha stabilito che, dal "... dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."

Stante ciò, occorre trasmettere apposita relazione in merito e dimostrare anche contabilmente con apposita tabella il rispetto di tale normativa subentrata dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017 sia per quanto riguarda il personale della Giunta regionale che per quanto riguarda il personale del Consiglio regionale. Il Collegio dei Revisori, con parere n. 166/2017 ha evidenziato una serie di criticità sulla determina R.G n. 7/2017 di "costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2017" del Consiglio regionale.

Occorre trasmettere, quindi, tutti gli atti adottati dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale e i relativi pareri del Collegio dei revisori sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2017 sia per quanto riguarda la Giunta Regionale che il Consiglio regionale.

SEZIONE III - SISTEMA CONTABILE

Occorre relazionare sulla copertura al disavanzo risultante dal rendiconto (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione), fornendo i relativi dati contabili (punto 3.2), chiarendo se e come sia stata data copertura al disavanzo sostanziale di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto 2016, specificando, altresì, la modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazione liquidità e della rata annuale di rimborso.

Occorre, inoltre, rappresentare se ed in che termini sia in corso la modifica del BP all'esito delle risultanze del giudizio di parifica sul rendiconto dell'esercizio 2016.

Dal questionario risulta quanto segue:

- è stata fatta applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione (punto 3.3.) con la precisazione che "nel bilancio di previsione di cui trattasi, sono state esposte e applicate le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione ad eccezione delle voci consentite dalla normativa vigente, ovvero il fondo crediti di dubbia esigibilità per Euro 37.795.241,99, il fondo per le società partecipate, per Euro 3.774.359,8, il fondo per il contenzioso per Euro 25.975.680,93, la quota dell'accantonamento dell'anticipazione di liquidità concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari alla data del 31 dicembre 2012, per l'importo di Euro 68.133.131,52. la voce -Utilizzo fondo anticipazione di liquidità- per l'importo di Euro 85.955.808,90 relativa all'anticipazione di liquidità in sanità".

Stante ciò, occorre fornire opportuna relazione in merito, fornendo i relativi dati contabili, stante anche il fatto che il risultato di amministrazione presunto è stato quantificato in Euro 1.760.153.717,62, con un risultato totale finale, tenendo conto della parte accantonata e vincolata positivo pari ad Euro 654.111,00, mentre, poi, a rendiconto 2016 approvato con la delibera di Giunta regionale n. 167/2017 il risultato d'amministrazione è pari ad Euro 949.214.191,66, con un risultato totale finale, tenendo conto della parte accantonata e vincolata, negativo pari ad -116.144.537,68; secondo le risultanze del rendiconto 2016 approvato definitivamente con L.R. n. 43 del 17 novembre 2017, il risultato d'amministrazione è pari ad Euro 947.066.032,03 con un risultato totale finale, tenendo conto della parte accantonata e vincolata, negativo pari ad -144.399.176,31.

- è stata data copertura, nel bilancio di previsione, agli oneri di ammortamento futuri ai sensi dell'art. 62, co. 6, D.Lgs. n. 118 del 2011 (punto 3.6).

Al riguardo occorre dare dimostrazione contabile comunicando i rispettivi capitoli di bilancio;

- per ciò che concerne il fondo crediti di dubbia esigibilità (punto 3.7) occorre comunicare i valori del calcolo approntato per la determinazione dell'accantonamento; - le entrate (tipologia e quantificazione) escluse dal computo; - le quote, nell'ambito delle entrate di cui all'All. 10, considerate di sicura esigibilità (che, ai sensi del punto 9.9 dell'All. 4/2, avrebbero dovuto essere indicate nella seconda colonna per ciascuna Tipologia); - le entrate (tipologia e quantificazione) di dubbia e difficile esazione su capitoli di nuova istituzione e percentuale di inesigibilità;

- la copertura dei residui perenti risulta pari al 54%. (punto 3.8).

Occorre indicare l'importo del Fondo in esame nel BP, con il relativo capitolo.

Al riguardo si rileva, poi, che nella relazione annessa al giudizio di parifica sul rendiconto 2016, sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione, risulta una copertura finanziaria pari al 70%, nel rispetto dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011, ma detta copertura scende al 54% nel BP.

Occorre relazionare sul punto e trasmettere una tabella dalla quale risulti la vetustà dei residui attivi al 31/12/2016;

- occorre relazionare in ordine alla congruità delle quote accantonate ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011 rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate, atteso che risulta indicato l'importo degli accantonamenti iscritti in bilancio per Euro 39.073.502,00 (punto 3.9);

- con riferimento alle quote accantonate (punto 3.10) al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 21, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 175 del 2016 è stato rappresentato che risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi, precisando che "nel bilancio di previsione nel capitolo (...) "Accantonamento Fondo Coperture società partecipate" è stata stanziata la somma di Euro 3.774.359,80. Tale dato è stato calcolato sulla base dei risultati di bilancio 2015 (non essendo, in fase di predisposizione del bilancio previsionale 2017/2019,

ancora approvati i bilanci delle società relativi all'anno 2016). Le società le cui perdite hanno generato il fondo sono le seguenti: S. Spa Euro 150.471,68 - F.D.C. S.r.l. Euro 169.159,22 - Fondazione Field Euro 1.974.718,50. L'importo accantonato al fondo, prudenzialmente, è stato previsto in misura maggiore per via della perdita della società F. Spa che ha provveduto nel corso dell'anno all'abbattimento del capitale sociale ed alla contestuale ricapitalizzazione (avvenuta nel mese di Dicembre 2016) per Euro 1.500.000,00".

Dalla nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019, risulta che ..... "Ai sensi dell'art. 1, commi da 550 a 552, della L. 27 dicembre 2013, N.147 (Legge di Stabilità) 2014, nonché degli orientamenti forniti dalla Magistratura contabile con la Delibera N.4/SEZAUT/2015/INPR, con il bilancio di previsione 2015/2017 è stato costituito il Fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate e, in occasione del bilancio di previsione 2016-2018 e dell'assestamento dello stesso il predetto fondo è stato incrementato ed è stato portato sino ad all'importo di Euro 5.274.359,8. Tale valore, in sede di predisposizione del bilancio 2017-2019 in questione poi è stato aggiornato per come di seguito indicato e tenendo conto che il meccanismo di calcolo del predetto fondo, particolarmente complesso e puntualmente riportato nelle disposizioni di cui al comma 552, è anche esplicitato al paragrafo 8 delle Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (D.Lgs. n. 118 del 2001, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 2014) fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.... "

Nella suddetta nota integrativa risulta, poi, che " ..per le società che nel corso dell'anno si trovavano in stato di liquidazione o fallimento non è stato previsto alcun accantonamento (A.S. spa in fallimento, C.srl in fallimento, Consorzio per la P.C. Srl in liquidazione, C.srl in liquidazione, S. Spa in liquidazione, Cerere srl in liquidazione, P.M. srl in liquidazione, e S. Spa in fallimento) ..", e specificato nel dettaglio la motivazione per cui " ..tenuto conto che la perdita della società F. è stata ripianata, l'importo dell'accantonamento al fondo per le perdite delle società dell'anno 2017 è pari a Euro 2.294.349,40, Tuttavia, a fini prudenziali, è stato accantonato l'importo complessivo di Euro 3.774.359,80..".

Alla luce di quanto precede, si chiede alla Regione e al Collegio dei revisori di chiarire per quali ragioni per il fondo in questione è stato accantonato l'importo di Euro 3.744.359,80 nel BP 2017 rispetto all'importo di Euro 5.274.359,8 previsto in sede di assestamento al bilancio di previsione esercizio 2016 e l'importo di Euro 6.155.030,92 originariamente stanziato nel bilancio di previsione;

- con riferimento ai tributi manovrabili (punto 3.11), per i quali è prevista una variazione dell'aliquota contributiva o nuove forme di imposizione/esenzione, l'Organo di revisione ha precisato che ".. In sede di bilancio di previsione era stata prevista la manovrabilità dell'addizionale regionale sull'accisa sul gas naturale, dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nella Regione, dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 42, della L. n. 232 del 2016, come è stato rilevato dal Dipartimento interpellato, nessun tributo regionale è stato oggetto di manovra da parte della Regione. Difatti, come concordato con il MEF e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di assestamento si provvederà a prendere atto dell'impossibilità di adeguare le aliquote dei tributi regionali come sopra esposti".

Al riguardo occorre che la Regione e il Collegio dei revisori, ciascuno per quanto di competenza, provvedano ad evidenziare e quantificare i principali effetti sul bilancio di previsione come approvato con L.R. n. 45 del 2016, le consequenziali modifiche in sede di assestamento specificando le nuove forme di copertura finanziaria delle spese per le quali in origine si era ipotizzato di ricorrere ai tributi manovrabili nonché attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 26 della Legge di stabilità 2016, L. n. 208 del 2015, (così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2017, e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19), il quale prevede che, con specifiche eccezioni, "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

- con riferimento alle iniziative per prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie, l'Organo di revisione ha segnalato che "sono state stipulate apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme relative ai principali tributi erariali..." (punto 3.12).

Al riguardo occorre che la Regione e l'Organo di revisione relazionino in ordine ai risultati attesi ed a quelli conseguiti alla data di ricevimento della presente delibera;

- non sono state realizzate entrate da alienazione di beni, e quindi, conseguentemente non sono state destinate entrate alla copertura di spese di investimento, alla riduzione del debito o alle altre finalità tassativamente indicate dalla legge (punto 3.13).

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili della Regione Calabria, per l'esercizio 2017, risulta adottato dalla GR con deliberazione n. 17 del 31/01/2017, e, quindi, dopo l'approvazione del bilancio 2017. Occorre rappresentare se, in seguito all'adozione di tale piano, siano state successivamente appostate in bilancio, con variazione, somme a titolo di alienazione di beni, nel rispetto dell'art. 13, c. 3, L.R. 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007).

#### SEZIONE IV - SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI

A seguito dell'emanazione del DPCM 21/02/2017 n. 21, Regolamento recante criteri e modalità in materia di ricorso all'indebitamento da parte della Regioni, emanato in attuazione dell'art. 10, c. 5 L. n. 243 del 2012, e del D.M. 14 marzo 2017, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto alla attribuzione degli spazi finanziari per il 2017, occorre relazionare e trasmettere gli eventuali atti adottati dalla Regione.

Occorre, inoltre, fornire chiarimenti sui seguenti aspetti: se la Regione abbia effettuato una ricognizione di tutti i mutui autorizzati negli anni precedenti i cui contratti non sono ancora stati stipulati; il dettaglio delle riduzioni di spesa per singolo capitolo; la dimostrazione contabile della sostenibilità del rimborso delle anticipazioni di liquidità; se risulti verificata nel dettaglio la relazione tra indebitamento e spese di investimento anche per i contratti di mutuo già autorizzati con specifiche norme negli anni precedenti e di cui se ne prevede la stipula nel corso del 2017 per come autorizzato dalla legge di bilancio;

Ciò posto in via preliminare, dal questionario risulta quanto segue:

- nel periodo compreso dal bilancio di previsione, "il ricorso all'indebitamento per opere pubbliche e investimenti rispetta i vincoli previsti dall'art. 62, co. 6, D.Lgs. n. 118 del 2011, dimostrati dal prospetto dell'art. 11, co.3, lett. d), "allegato d) - limiti di indebitamento regioni" (punto 4.1).

Al riguardo occorre esplicitare l'ammontare delle rate in scadenza nel 2017 e chiarire, con apposita relazione e dimostrazione contabile, il rispetto del precitato art. 62 co. 6.

Si segnala, poi, che la Sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2017/QMIG ha risolto una questione di massima in ordine alla qualificazione, come indebitamento, del contratto di partenariato pubblico-privato, disciplinato dagli articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a prescindere dalla verifica, in concreto, della prevalente allocazione dei rischi in capo alla pubblica amministrazione locataria; occorre, quindi, comunicare con apposita relazione se la Regione Calabria si è trovata e/o si trova nella situazione prospettata nella precitata deliberazione e in caso positivo se vengono rispettati gli enunciati principi di diritto.

Risulta, inoltre, necessario che la Regione comunichi se abbia formalizzato un atto aggiuntivo ad un contratto di leasing immobiliare in costruendo stipulato in epoca antecedente al 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e iscritto nel bilancio dell'ente secondo il metodo c.d. patrimoniale e le modalità con cui ha provveduto alla contabilizzazione dell'atto aggiuntivo;

- ai fini del calcolo del limite di indebitamento, sono stati considerati i cosiddetti "prestiti ad erogazione multipla" anche per gli importi non ancora erogati (punto 4.2). Al riguardo occorre che la Regione trasmetta apposito prospetto dimostrativo;

- i prestiti esclusi dal calcolo ai fini del vincolo di indebitamento sono stati elencati in apposita tabella (punto 4.3) e tra gli stessi figurano i "contributi erariali sulle rate di ammortamento" per Euro 19.358.519,88, ed il Mutuo Pertusola per Euro 464.811,20, "sorretto da contributo statale".

Occorre relazionare sulle suddette esclusioni, specificando se trattasi di mutui contratti comunque dalla Regione e fornendo prospetto contabile attestando il rispetto o meno del vincolo qualora la suddetta esclusione non risulti fondata.

#### SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI

Occorre fornire nel dettaglio le entrate e le spese per oneri previsti nel BP per gli organismi partecipati nei termini che seguono: entrate da organismi partecipati per cessione di quote; altre entrate da organismi partecipati; trasferimenti e altre spese in c/esercizio; trasferimenti e altre spese in c/capitale; oneri copertura perdite; aumento capitale non per ripiano perdite; oneri per trasformazione, cessazione liquidazione; oneri per contratti di servizio; oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme); escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse, nonché indicare gli oneri eventualmente preventivati per il processo di liquidazione delle società che si trovano in tale fase.

Dal questionario risulta che:

- la Regione ha definito o aggiornato il Gruppo Pubblica Amministrazione e l'area di consolidamento dei conti con le aziende, società o altri organismi partecipati, approvando i relativi elenchi con delibera G.R. n. 559 del 28.12.2016, includendo nel perimetro di consolidamento le partecipazioni di controllo in quanto ritenute significative anche se non rilevanti secondo i criteri declinati dal principio contabile sul consolidamento (allegato 4.4, punto 3.1, punti 5.1. e 5.2 del questionario).

Dall'esame della Dgr 559/2016 si segnala quanto segue: dalla stessa delibera emerge che non tutti i documenti contabili consuntivi relativi all'esercizio 2015 degli enti strumentali erano disponibili, con conseguente inattendibilità degli elenchi approvati; gli elenchi di cui al gruppo 1 e gruppo 2 non risultano distinti per tipologie per come previsto dagli art. 11 ter c. 3 e 11quater c. 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011; nell'elenco 1) non risultano evidenziati gli enti, le aziende, e le società che, al loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese per come prescrive il punto 3.1 del dell'allegato 4/4; risultano ricompresi, negli elenchi, anche società che, nel piano di razionalizzazione sono dichiarati dismessi o soppressi o in liquidazione. Inoltre non compare la Comalca srl, che risultava dismessa.

Occorre comunicare se, nella definizione di gruppo amministrazione pubblica, ai fini del bilancio consolidato la Regione si sia trovata in uno dei seguenti casi: 1) se abbia considerato ente strumentale controllato una fondazione in cui la Regione nomina la maggioranza dei membri dell'organo decisionale (art. 11-ter D.Lgs. n. 118 del 2011); 2) se si considerano enti strumentali partecipati gli enti, diversi dagli organismi partecipati, che svolgono una delle attività del comma 3 dell'art. 11-ter D.Lgs. n. 118 del 2011, in cui vi è la nomina di rappresentanti nell'organo decisionale, ma non la maggioranza;

- la Regione non prevede di effettuare prestazioni di garanzia (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati (punto 5.6).

Occorre fornire chiarimenti in merito alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. (...) del 8/11/2016, in quanto il Ministero ha contestato alla Regione la legittimità della stipula di un contratto di mutuo utilizzato per finanziare spese non classificabili tra quelle previste di investimento a favore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ;

- la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 175 del 2016, in quanto "le relazioni sul governo societario non contengono il programma di valutazione del rischio aziendale dal momento che, a seguito del decreto legislativo correttivo n. 100/2017 e del conseguente spostamento in avanti del termine per l'adeguamento statutario, l'obbligo di adottare i programmi di valutazione del rischio all'interno del testo degli statuti è stato inserito soltanto in questi mesi, per cui la concreta applicazione sarà verificabile probabilmente a partire dal prossimo anno" (punto 5.8).

Occorre relazionare nel dettaglio in merito a tale aspetto, atteso che il D.Lgs. n. 100 del 2017 non ha modificato l' art. 6, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 175 del 2016, anzi, l' art. 21 delle disposizioni transitorie e finali del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, in vigore dal 27 giugno 2017, ha stabilito che: "1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal D.Lgs. n. 175 del 2016. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016 si applicano a

decorrere dal 1 ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Si segnala, infine, che non è pervenuto l'aggiornamento al piano di razionalizzazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

#### SEZIONE VI - RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Con riferimento alle domande relative alla sezione VI del questionario, si invita la Regione ad adottare i provvedimenti correttivi per una corretta rappresentazione e gestione della contabilità ai fine di superare le criticità rilevate nella relazione annessa al giudizio di parifica sul rendiconto esercizio 2016.

#### SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

In via generale occorre che l'Organo di revisione provveda a comunicare i seguenti elementi:

- se sia stato verificato che il bilancio preventivo economico annuale redatto dai singoli enti del servizio sanitario sia coerente con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione;
- se la Regione abbia dato indicazioni agli enti del servizio sanitario regionale di effettuare, nel loro bilancio, accantonamenti per interessi moratori;
- se sia stato effettuato l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri o degli analoghi strumenti regionali (art. 10, co. 5, D.L. n. 158 del 2012);
- le modalità di iscrizione in bilancio dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35 del 2013.

Ciò posto, dall'esame del questionario risulta che:

- il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale non è stato approvato dalla giunta regionale e il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale non è coerente con il bilancio preventivo della Regione (punti 7.1 e 7.2). L'Organo di revisione ha evidenziato quanto segue, dopo aver interpellato il Dipartimento interessato: "Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale 2017 non è stato adottato ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 118 del 2011 - poiché non erano presenti tutti i bilanci di previsione aziendali alla data del 31/12/2016. Alla data del 08/08/2017 sono pervenuti soltanto i Bilanci economici preventivi 2017 delle seguenti aziende: ASP di Cosenza, AO di Reggio Calabria, AO di Cosenza. Non è stato inviato ai Ministeri competenti il Conto Economico Preventivo Consolidato 2017 - contrassegnato con il codice "999" NSIS in data 15/03/2017 - poiché presenti nella banca dati ministeriali solo 5 BEP alla data del 08/08/2017 (ASP CS - ASP RC - AO CS - AOU MTD - AO RC)".

Occorre che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione in merito;

- nel bilancio preventivo economico annuale consolidato l'accantonamento al fondo rischi per i contenziosi in atto non è congruo (punto 7.3). L'Organo di revisione ha così chiarito: "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia quanto segue: Premesso che alla data del 08/08/2017 sono pervenuti soltanto i Bilanci economici preventivi 2017 delle seguenti aziende: ASP di Cosenza, AO di Reggio Calabria, AO di Cosenza. Nel corso delle riunioni relative al monitoraggio trimestrale dei conti economici degli Enti del SSR, la Regione valuta di volta in volta con le aziende i costi relativi ai contenziosi in essere ed alle valutazioni da parte dei propri uffici legali circa gli accantonamenti effettuati a fondi rischi precostituiti a Stato Patrimoniale e/o da effettuare, in coerenza con i principi contabili nazionali".

Occorre che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione in merito;

- nel bilancio preventivo economico annuale consolidato, l'accantonamento al fondo rischi per interessi moratori non è congruo (punto 7.4). L'Organo di revisione ha chiarito quanto segue: "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia che il MEF con Verbale di verifica degli adempimenti regionali del 20/07/2017 ha chiesto alla struttura commissariale di effettuare un approfondimento sui Fondi Rischi e Oneri stanziati negli esercizi precedenti, in particolare per valutarne la congruità a fronte dell'aumento degli interessi di mora".

Occorre che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione in merito;

- il bilancio preventivo della Regione, ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 118 del 2011, è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle entrate separata evidenza delle seguenti grandezze: a) Finanziamento sanitario ordinario corrente; b) Finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente; c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso; d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, L. n. 67 del 1988 (punto 7.5).

Occorre comunicare nel dettaglio i singoli capitoli di entrata inclusi nella determinazione delle grandezze di cui sopra e la relativa quantificazione;

- il bilancio preventivo della Regione ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 118 del 2011, è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle spese separata evidenza delle seguenti grandezze: a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back; b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA; c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; d) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, L. n. 67 del 1988 (punto 7.6).

Occorre comunicare i singoli capitoli di spesa inclusi nella determinazione delle grandezze di cui sopra e la relativa quantificazione;

- il disavanzo sanitario pregresso totale è stato integralmente riportato nella "Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso" e la relativa copertura è coerente con quanto stabilito in sede di monitoraggio del Tavolo tecnico (punto 7.8). L'Organo di revisione ha precisato, in merito a tale punto, che "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia quanto segue, i capitoli di bilancio regionale parte entrata e parte spesa, in ogni esercizio di competenza, accolgono gli stanziamenti coerenti con le coperture per manovre fiscali regionali previste dal MEF e poi eventualmente rideterminate in sede di Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA".

Dai dati contabili esposti 7.8.1 nel questionario, risulta un disavanzo sanitario pregresso pari ad Euro 1.156.770,00 con una percentuale di copertura del 109,90% del disavanzo sanitario pregresso iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento per un importo iscritto nel bilancio di previsione pari ad Euro 108.135.420 alla voce AA0080.

Occorre che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione su tali dati, comunicando nel dettaglio la quantificazione del disavanzo sanitario pregresso così come accertato dai Verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del 20/07/2017 e dal recente Tavolo tecnico del novembre 2017, fornendo i singoli capitoli del bilancio di previsione 2017/2019, dettagliatamente per come richiesto nel prospetto del questionario.

Occorre relazionare anche sulla previsione contenuta nel seguente capitolo di entrata nel bilancio di previsione: E1105000701 Risorse Autonome - entrata derivante dalla manovra regionale relativa all'anno di imposta 2016 in eccesso rispetto alla necessità di copertura del disavanzo sanitario relativo a tutto il 31.12.15 (verbale del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei lea del 26 luglio 2016)- contenente una previsione 2017 per 29.247.000,00

L'Organo di revisione ha precisato che "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia quanto segue: il valore delle coperture iscritte nel bilancio regionale di previsione è pari a Euro 100.972.000,00 - L'importo complessivo è così costituito ( Euro 75.746.000,00 manovra regionale IRPEF + Euro 25.226.000,00 Manovra su IRAP) pari al valore iscritto nel bilancio regionale di previsione competenza 2016 - relativo all'anno di imposta 2017 (Nota Mef prot. (...)) Ufficio VIII - consuntivo manovre regionali IRAP e Addizionale regionale IRPEF per l'anno di imposta 2013, e stima del gettito manovre per il quadriennio 2014/2017). Per quanto riguarda le iscrizioni del disavanzo sanitario pregresso per come comunicato dai Verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del 26/07/2016 e del 20/07/2017 sono in corso verifiche al fine del corretto allineamento dei residui".

Occorre che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione in merito fornendo i dati contabili;

- al punto 7.9 relativo al finanziamento sanitario corrente statale, occorre indicare come sia stato determinato e quale ammontare sia stato considerato nel bilancio preventivo della Regione.

L'Organo di revisione ha comunicato che "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia quanto segue: in assenza dell'intesa relativa al riparto del FSN a destinazione indistinta per l'esercizio 2017, il valore assestato nel Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2017 è

pari a 3.440.666.355,00 in coerenza con l'Intesa rep. atti n. 62/CSR del 14 aprile 2016 , ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998 , n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario nazionale per l'anno 2016 - che assegna alla Regione Calabria l'importo complessivo al lordo dei valori di mobilità attiva e passiva extraregionale pari a Euro 3.426.425.023,00 e l'intesa n. 63/CSR del 14/04/2016 , in applicazione di quanto prevista dall'articolo 2, comma 67-bis , della L. 23 dicembre 2009, n. 191 di ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2016 - che assegna alla Regione Calabria l'importo di Euro 14.221.332,00".

Occorre che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione in merito;

- non sono stati sottoscritti da tutti gli operatori privati accreditati i contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili e i rispettivi budget per il 2017 (punto 7.10). L'Organo di revisione ha precisato che "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia quanto segue: la percentuale di operatori, sul totale dei privati accreditati, che erogano prestazioni per il servizio sanitario regionale, senza avere sottoscritto tali contratti alla data del 08/08/2017 è così rappresentata: area territoriale socio sanitaria (altra assistenza + riabilitazione + ass. psichiatrica) è pari al 61% - Con DCA n. 138 del 23/12/2016 - è stato assegnato il budget 2017 relativo all' Altra Assistenza da privato (Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera+Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale Da Privato + prestazioni Socio-Sanitarie Da Privato)-a rea ospedaliera (case di cura) pari al 15% - Con DCA n. 135 del 20/12/2016, DCA n. 141 del 29/12/2016 e DCA n. 46 del 28/02/2017 - sono stati assegnati i budget 2017 relativi all'assistenza ospedaliera da privato - area specialistica ambulatoriale - nessuno in quanto non è stato attribuito il budget per l'esercizio 2017".

Occorre che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione in merito, anche in ordine ai controlli della Regione sulle prestazioni previste dagli accordi contrattuali a consuntivo dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte;

- la Regione ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori, degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2016 (punto 7.12). L'Organo di revisione ha precisato anche che "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia che allo stato attuale la ricognizione è stata effettuata attraverso la rilevazione nel Modello economico ministeriale SP - Stato Patrimoniale 2016 - in assenza dei bilanci aziendali per l'esercizio 2016. Risultano, dalla tabella allegata, debiti scaduti verso fornitori al 31.12.2016 per un importo totale pari ad Euro 1.132.061.000 di cui Euro 16.791.000 a carico della Regione ed Euro 1.115.270.000 a carico degli enti del Ssr".

Al riguardo si rileva che si è registrato un considerevole aumento nell'esercizio 2016, in quanto al 31.12.2015 i debiti scaduti verso fornitori erano pari ad Euro 1.107.320.000, di cui 14.444.000 per debiti direttamente a carico della Regione ed Euro 1.092.876.000 per debiti a carico degli enti del Ssr.

Occorre che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione in merito, attesa l'assenza dei bilanci aziendali per l'esercizio 2016

Occorre, poi, indicare i tempi medi pagamento previsti alla luce del D.Lgs. n. 231 del 2009 e comunicare gli esiti dell'eventuale attività di monitoraggio;

- al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività libero-professionale, l'Organo di revisione (punto 7.13) ha comunicato che, "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia che la Regione Calabria ha recepito quanto previsto dall'art.1, co.4 della L. n. 120 del 2007 attraverso il D.P.G.R. n.71 del 04/08/2011 avente ad oggetto "Approvazione nuovo Piano Regionale sull'attività Libero-Professionale Intramuraria (ALPI)". Con tale Decreto è stato approvato il Piano Regionale sulla Libera Professione intramuraria, che stabilisce le condizioni generali di esercizio, ponendo come fondamento la compatibilità dell'attività e la valorizzazione delle professionalità".

Al riguardo si rileva che, successivamente alla emanazione del D.P.G.R. n.71 del 04/08/2011, la normativa nazionale all'epoca vigente (L. n. 120 del 2007), è stata sostanzialmente modificata dall'art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come modificata dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, inserendo sostanziali novità anche sulle modalità di esercizio di tali attività.

Occorre quindi che l'Amministrazione fornisca una dettagliata relazione in merito circa il rispetto, da parte della Regione e degli enti del SSR della subentrata normativa nazionale;

- sono stati individuati gli enti da assoggettare al piano di rientro ai sensi dell'art. 1, co. 525 e ss., della L. n. 208 del 2015, e, quindi, la Regione ha istituito la GSA, ma non ha iscritto, nel bilancio preventivo della GSA, una quota del fondo sanitario corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi annuali previsti nei piani, come stabilito nel D.M. 21 giugno 2016 (punto 7.14).

L'Organo di revisione ha precisato che "interpellato il Dipartimento interessato si evidenzia quanto segue: con DCA n. 104 del 28 settembre 2016 avente ad oggetto -Individuazione delle Aziende del SSR da sottoporre a Piano di rientro triennali in attuazione dell'art. 1, c 256, L. n. 208 del 28 dicembre 2015, approvazione tabella di riequilibrio disavanzo Aziende del SSR-, sono stati individuati gli enti del SSR da sottoporre a Piano di rientro e che gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del predetto provvedimento decorrono dall'esercizio 2017; La quota di riequilibrio garantito alle Aziende ospedaliere, determinata secondo la metodologia dei Piani di rientro di cui al D.M. 21 giugno 2016, e per come rappresentato nel DCA n. 104/2016, sarà accantonata in GSA ed erogata dal primo esercizio di applicazione dei piani di rientro - anno 2017 - quale differenziale tra i ricavi contabilizzati nel CE 2015 ed i ricavi rideterminati in attuazione del D.M. 21 giugno 2016 (differenziale per funzioni massimo ammissibile); allo stato attuale, in attesa delle determinazioni commissariali le attività previste dal D.M. 21 giugno 2016 per la predisposizione dei piani di rientro da parte degli enti del SSR sono in itinere e conseguentemente anche l'approvazione degli stessi da parte della Regione, avverrà dopo la presentazione degli stessi. Pertanto, nell'ambito della GSA, la stessa non ha ancora iscritto nel proprio bilancio di previsione 2017, nella voce AA0030 - Contributo da regione per quota FSR indistinto, l'iscrizione di una quota parte del FSR, corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi annuali previsti nei piani di rientro dei propri enti per come stabilito dal D.M. 21 giugno 2016 e rendere indisponibile tale importo".

Al riguardo occorre che la Regione trasmetta il provvedimento con cui ha adottato la GSA e relazioni in merito all'ottemperanza del D.M. 21 giugno 2016.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria:

DELIBERA

che il Presidente della Giunta regionale e l'Organo di revisione della Regione medesima, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e funzioni, forniscano, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC) della presente deliberazione, le integrazioni istruttorie di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate.

ORDINA

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia comunicata, tramite posta elettronica certificata (PEC):

- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Organo di revisione.

Così deliberato in Catanzaro nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017.

Depositata in Cancelleria 19 dicembre 2017.



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE DELLE AUTONOMIE

*Contabilizzazione ed utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità: corretta interpretazione delle norme di cui all'art. 1, commi 692-701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

**Deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG**



# *Corte dei Conti*

## *Sezione delle autonomie*

N. 28/SEZAUT/2017/QMIG

Adunanza del 18 dicembre 2017

Presieduta dal Presidente di sezione

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione Roberto TABBITA, Maurizio GRAFFEO, Diodoro VALENTE, Agostino CHIAPPINIELLO, Francesco PETRONIO, Antonio FRITTELLA, Fulvio Maria LONGAVITA,

Consiglieri Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Alessandro PALLAORO, Stefania PETRUCCI, Francesco ALBO, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Paolo ROMANO, Marcello DEGNI, Rossella BOCCI, Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Simonetta BIONDO

Primi Referendari Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI, Vanessa PINTO

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 4/2017/QMIG, con la quale le Sezioni riunite per la Regione siciliana hanno rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima in materia di contabilizzazione e utilizzazione delle anticipazioni di liquidità da parte delle regioni;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 16 del 27 settembre 2017, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento della questione ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine all'anzidetta questione di massima;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 6661 dell'11 dicembre 2017 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Uditi i relatori, Consiglieri Alfredo Grasselli, Adelisa Corsetti e Stefania Petrucci;

## **PREMESSO**

La questione di massima sollevata dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, con deliberazione 10 novembre 2017, n. 4/QMIG, è incentrata sulla corretta interpretazione delle norme di cui all'art. 1, commi 692-701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), che introducono una peculiare disciplina della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 23 luglio 2015, n. 181. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2013 della Regione, che, in base a proprie leggi (nn. 16 e 19/2013), aveva utilizzato le predette risorse in difformità dai principi precisati da questa Sezione con deliberazione 18 luglio 2014, n. 19.

In particolare, la Sezione remittente chiede che si pervenga ad un'interpretazione univoca delle disposizioni sull'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità a copertura del disavanzo di amministrazione, come declinate dai commi 693 e ss. della l. n. 208/2015, affinché non sia compromessa la finalità della sterilizzazione delle risorse erogate a favore delle Regioni. L'esigenza di un opportuno strumento a garanzia del rischio di espansione della spesa – già evidenziata da questa Sezione e dal Giudice delle leggi con le richiamate pronunce – è stata ulteriormente ribadita dalla Corte costituzionale da ultimo con sentenza 27 aprile 2017, n. 89.

In sintesi, la presente questione origina dal giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 2016, all'esito del quale le Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, con deliberazione 1 agosto 2017, n. 3/SS.RR./PARI, hanno dichiarato regolare il conto del bilancio con esclusione della posta contabile riferita al fondo perdite società

partecipate (in relazione all'insufficiente accantonamento predisposto con riguardo ai dati relativi alla partecipata AST S.p.A.), previa declaratoria di irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal PM nel corso dell'udienza.

Il dubbio di costituzionalità riguardava l'art. 2, comma 1, della L.R. 14 luglio 2016, n. 14, che ha inserito il comma 1-bis, all'art. 1, della L.R. 30 settembre 2015, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017), con l'intento di adeguare l'importo della rata costante per il ripiano decennale del disavanzo, in attuazione dell'art. 9, comma 5, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, alle norme della legge di stabilità 2016.

L'art. 1, comma 1-bis, della L.R. n. 21/2015, così disponeva *«A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, parte della suddetta quota annua costante di cui al comma 1 è determinata in relazione alle disposizioni discendenti dai commi 692 e 698 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»*. Con il sopraggiunto art. 3, comma 7, L.R. 9 maggio 2017, n. 8, si specifica che la rideterminazione della rata decennale opera *“Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018”*, con applicabilità della nuova disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2017. Nel resto, è invariata la disposizione dell'art. 1, comma 1-bis, della L.R. n. 21/2015.

La valutazione di irrilevanza, compiuta dalle Sezioni riunite, si fonda sulle verifiche eseguite in sede di parificazione, da cui è emerso che le disposizioni introdotte con l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 14/2016 (l'art. 1, comma 1-bis, della L.R. n. 21/2015, vigente nel 2016) non hanno avuto effettiva incidenza sul risultato di amministrazione per l'esercizio 2016. Infatti, nella deliberazione n. 3/SS.RR./PARI si dà atto che la *«Regione, in relazione alle anticipazioni di liquidità erogate a proprio favore - nel 2014 di importo pari a 284.871.706,41 euro e a 606.097.000,00 euro e nel 2015 per 1.776.000.000,00 di euro - ha proceduto, nel rispetto, peraltro, delle specifiche indicazioni operative formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla sterilizzazione delle somme a tale titolo accertate in entrata attraverso la contemporanea iscrizione in bilancio di corrispondenti poste in appositi capitoli di spesa non impegnabili»*.

Tuttavia, le Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo hanno ravvisato la necessità di proporre, con separata pronuncia, questione di massima al Presidente della Corte dei conti affinché fosse espresso un indirizzo nomofilattico sulla corretta interpretazione delle norme sulla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, dal momento che le disposizioni della legge regionale richiamano espressamente quelle del legislatore statale (l'art. 1, commi 692-698, l. n. 208/2015).

Di qui l'emanazione della deliberazione 10 novembre 2017, n. 4/QMIG, da parte delle stesse Sezioni riunite.

Dalle risultanze contabili esposte nella decisione di parifica, emerge che la Regione ha optato per la copertura di una quota del disavanzo di amministrazione – 2,592 miliardi su un totale di 6,099 miliardi di disavanzo – con l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità e che l'importo

di detto fondo è confluito nel risultato di amministrazione, sia pure tra i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, anziché come parte accantonata.

In sostanza, la sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità è effettuata dalla Regione nel bilancio di previsione 2016 mediante iscrizione in entrata della voce "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" per l'intero importo delle somme ricevute, che ammontano a 2,667 miliardi di euro. Dall'altro lato, in spesa, l'Amministrazione regionale *«ha allocato separatamente la quota trentennale di disavanzo imputabile all'esercizio per effetto dell'accantonamento (capitolo 9 spesa, pari a 75,3 milioni di euro) e la quota di Fondo da rinviare al successivo esercizio (capitolo 900024, rimborso prestiti, pari a 2.591,7 milioni di euro) per un importo complessivo pari alla voce di entrata»*, come risulta dalla tabella 1.2.10 allegata alla relazione di parifica e richiamata nella deliberazione di remissione.

La stessa operazione viene ipotizzata dalla Regione per gli esercizi successivi, ossia dal 2017 al 2045, mediante un piano di riparto nel quale la rata di copertura del disavanzo di amministrazione viene a coincidere con la quota di rimborso dell'anticipazione di liquidità (capitolo 9 spesa) e non sembra indicata come voce a sé stante.

Le Sezioni riunite remittenti individuano nella predetta modalità di contabilizzazione – ritenuta astrattamente consentita dall'art. 1, comma 693 e ss., l. n. 208/2015 – possibili fattori di criticità, essenzialmente riconducibili al venir meno degli effetti sostanziali della sterilizzazione (che con siffatta tecnica contabile sarebbero annullati) con conseguente espansione della spesa. Nella delibera si precisa che *«Lo sforzo di rientro dal disavanzo richiesto all'ente, secondo quanto rappresentato nei documenti contabili esaminati ed in applicazione delle disposizioni citate, è praticamente nullo, ossia corrispondente a quello che si ha in mancanza della c.d. «sterilizzazione» (2.591,7 milioni di euro)»*.

Nella seconda ipotesi ermeneutica viene, invece, ipotizzato che il significato del precetto *«sia quello di prescrivere che accanto alla quota annua di rimborso dell'anticipazione gli enti iscrivano in bilancio anche una quota, di pari importo, a titolo di ripiano del disavanzo»*.

## CONSIDERATO

1. Preliminarmente si deve precisare che esula dalla competenza della Sezione delle autonomie l'esame di profili attinenti alla L.R. 14 luglio 2016, n. 14, richiamata nel preambolo della deliberazione n. 4/QMIG ma non oggetto della questione di massima, ferme restando le valutazioni delle Sezioni riunite per la Regione siciliana sull'impatto della normativa regionale, ai fini dell'eventuale adozione delle iniziative previste dall'ordinamento.

La pronuncia viene resa, pertanto, con riferimento all'interpretazione della normativa statale in materia di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, di rilevante interesse per tutte le Sezioni regionali di controllo.

Poiché la questione in esame coinvolge anche la disciplina dell'armonizzazione contabile, in quanto le modalità di registrazione del fondo anticipazione di liquidità è presa in considerazione

negli schemi allegati al d.lgs. n. 118/2011, in via generale, si può soltanto richiamare quanto già espresso nella deliberazione n. 3/2016 (v. par. 1 del “Considerato”) circa il fatto che *«In una prospettiva sistematica costituzionalmente orientata il concetto di armonizzazione deve essere inteso come un complesso normativo unitario e inscindibile (...), L'introduzione della nuova disciplina contabile nelle Autonomie speciali deve quindi avvenire preservando la sostanza dell'ampio e complesso processo di armonizzazione senza ridurne la portata attraverso l'introduzione di criteri interpretativi che finirebbero per riprodurre aspetti di disomogeneità nei conti degli enti territoriali».*

**2.** Per una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni in gioco appare opportuno rammentare sia la ragione storica che ha dato luogo ad eccezionali interventi da parte dello Stato (dd.ll. nn. 35/2013, 72/2013, 102/2013, 66/2014) sia la natura del fenomeno economico sottostante.

La possibilità concessa dallo Stato a Regioni ed enti locali dalle c.d. anticipazioni di liquidità nasce dall'esigenza di consentire alle amministrazioni territoriali pagamenti per spese già effettuate, con conseguente consegna di beni e servizi da parte di privati fornitori, ma senza corresponsione del prezzo pattuito, perché le coperture formalmente previste nei bilanci degli enti non avevano trovato effettiva realizzazione. Il fenomeno del debito verso i fornitori e dei ritardi nei pagamenti aveva assunto dimensioni rilevanti, tali da aggravare una situazione economica del sistema produttivo nazionale già pesantemente compromessa dal quadro congiunturale. Opportunamente e necessariamente, dunque, lo Stato è intervenuto per dare impulso alla ripresa economica del Paese.

D'altro canto si deve porre in evidenza che la situazione sopra descritta nasce evidentemente da una gestione poco accorta, che non si è curata di allineare le possibilità di spesa alle risorse realmente disponibili. Conseguentemente l'accesso alle anticipazioni di liquidità si configura come un debito assunto per far fronte a debiti pregressi.

L'eccezionalità dell'intervento statale e l'anomalia patologica delle gestioni territoriali impone un trattamento del tutto peculiare e differenziato rispetto al normale debito a lungo termine.

In questa prospettiva si pone la giurisprudenza della Corte costituzionale, che, nel ritenere costituzionalmente legittime le misure straordinarie sopra richiamate, ammonisce che da questa immissione di risorse non si verificino effetti distorsivi sui risultati e non si provochino ulteriori spese non correlate ad effettive nuove disponibilità.

Le richiamate sentenze nn. 181/2015 e 89/2017 forniscono una chiave di lettura per un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 692 e ss. della l. n. 208/2015, emanata per dare concreta attuazione alla prima delle pronunce menzionate. È utile rammentare anche la sentenza n. 247/2017, che, pur riguardando altri profili della disciplina contabile, fornisce utili spunti. Tra l'altro il Giudice costituzionale rileva che *«non potrebbe ritenersi consentito un abuso della “tecnicità contabile” finalizzato a creare indiretti effetti novativi sulla disciplina specificativa dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un rapporto di interdipendenza».* Sicuramente si tratta di un monito agli organi

legislativi ma, in pari tempo, costituisce anche un criterio interpretativo e applicativo per gli operatori.

**3.** Tanto premesso, si rileva che la questione proposta dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana assume particolare rilevanza nell'ambito delle valutazioni che le Sezioni regionali di controllo sono chiamate ad effettuare sui documenti contabili delle Regioni e, in particolare in occasione dei giudizi di parificazione dei rendiconti regionali considerata l'incidenza del fondo per le anticipazioni di liquidità sul risultato d'amministrazione.

La disposizione fondamentale in materia è quella recata dall'art. 1, comma 692, della l. n. 208/2015, secondo cui nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, deve essere iscritto il fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011.

Come efficacemente chiarito dal Giudice delle Leggi, la locuzione "confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata" altro non significa che "neutralizzazione" della correlata posta attiva ai fini del calcolo del risultato di amministrazione. Infatti, a differenza del caso del mutuo ove il capitale e gli interessi pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, per l'anticipazione di liquidità è l'intera somma "sterilizzata" ad essere iscritta tra le passività (Corte cost., sentenza n. 89/2017).

A tali conclusione era giunta anche la Sezione delle autonomie che, già con deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, aveva desunto dalla riconosciuta natura di anticipazione delle somme erogate ai sensi degli artt. 2 e 3, d.l. n. 35/2013, la volontà del legislatore di escludere che esse potessero concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa ed aveva suggerito, quale soluzione percorribile, proprio la costituzione di apposito fondo (ad es. "Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti.

Con successiva deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle autonomie aveva ribadito che la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013 producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'esatta determinazione del risultato di amministrazione e la conseguente scomposizione nelle quote previste dal legislatore dell'armonizzazione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011 assume, infatti, primaria rilevanza nel giudizio di parificazione poiché consente di esprimere con veridicità e correttezza gli esiti finali della gestione.

Il fondo anticipazioni di liquidità deve essere trattato diversamente dalle altre tipologie di accantonamenti e vincoli concettualmente e formalmente diverse, in quanto riferibili ad ipotesi di gestione “ordinaria”. Così, ad es., non è coerente con tale peculiare disciplina l'appostazione, in sede di bilancio di previsione, del fondo anticipazioni di liquidità in uscita al titolo I della spesa, anziché al titolo IV (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 30 novembre 2017, n. 157/PRSP/2017).

Parimenti incongruente sarebbe l'appostazione tra i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per i quali si intendono, invece, quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

4. Il “peso” costituito dal fondo di anticipazioni di liquidità sul risultato d'amministrazione può contribuire a determinare un disavanzo. Appare opportuno, pertanto fornire alcune precisazioni anche in tema di gestione del disavanzo.

La normativa in tema di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate alle Regioni introdotta dall'art. 1, comma 692 e ss. della l. n. 208/2015, ove sono state trasfuse le disposizioni del citato d.l. n. 179/2015, appare incentrata oltre che sul già richiamato obbligo di iscrivere, nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità, sull'utilizzo annuale del predetto fondo (commi 693, 695, 700) e sul ripiano dell'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione (commi 694 e 696) o derivante dall'accantonamento al fondo (comma 699).

Trattasi, quindi, di una disciplina articolata e peculiare applicabile esclusivamente agli enti regionali e che, come rilevato dalla Consulta, prevede un percorso agevolato di ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo, disponendo che lo stesso avvenga annualmente per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente (Corte cost., sentenza n. 89/2017).

In tal senso è la previsione dell'art. 1, commi 693 e 695 (relativi alle anticipazioni ricevute a decorrere dall'esercizio 2015) e 700 (relativo, quest'ultimo alle Regioni che non hanno inizialmente seguito la procedura del comma 692 e alle situazioni anomale di cui alla sent. Cost. n. 89/2017).

5. La normativa appena delineata afferente alla contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità, deve, inoltre, trovare coordinamento con la disciplina in materia di armonizzazione contabile la quale prevede, all'art. 39, comma 7, lett. b) e c) del d.lgs. n. 118/2011, che in bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, siano iscritti: nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto ed in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto. L'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, inoltre, prescrive che, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione.

L'articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011, a sua volta, aggiunge che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare e da applicare al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione.

In particolare, il comma 12 del citato art. 42 precisa che l'eventuale disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Deve, inoltre, trovare adeguata contabilizzazione anche la quota di rimborso annuale dell'anticipazione rilevato che l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate *ex novo* ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG).

Appare, quindi, evidente che la copertura per le quote annuali di rimborso non può essere individuata nel predetto fondo anticipazione di liquidità nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e sostenibilità del debito pubblico sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

**6.** Il percorso agevolato di ripiano del disavanzo generato dall'accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità si distingue, inoltre, dal recupero del disavanzo previsto, esclusivamente per gli enti regionali, dall'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015 che consente, anch'esso in deroga all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011, di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto, nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Infatti, il disavanzo individuato dalla disposizione eccezionale dell'art. 9, comma 5, è il disavanzo alla data del 31 dicembre 2014 ovvero il disavanzo antecedente all'avvio del nuovo sistema di armonizzazione contabile.

Il disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione (commi 694 e 696) o il disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità (comma 699) costituiscono, invece, una differente tipologia di disavanzo per la quale è espressamente consentito dalla l. n. 208/2015 un ripiano che, in ipotesi, può avere una durata corrispondente a quella del piano di restituzione dell'anticipazione ricevuta (fino a trent'anni).

Non vi è dubbio che trattasi in entrambi i casi di una legislazione di natura eccezionale così come più volte qualificata anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 107/2016, n. 279/2016 e

n. 6/2017) poiché prescrive il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti oltre l'ordinario ciclo di bilancio con ricadute negative in termini di equità intergenerazionali; sono, comunque, tipologie di disavanzo che hanno differente natura e soggiacciono a distinte modalità di recupero.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016, di aggiornamento al principio contabile in materia di programmazione di cui all'allegato 4/1 (applicabile anche alle Regioni ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 118/2011), ha suddiviso, con riferimento alle Regioni, mediante un apposito prospetto, tutte le seguenti quote di disavanzo espressamente previste da disposizioni di legge: disavanzo da debito autorizzato e non contratto, disavanzo al 31 dicembre 2014 da ripianare con piano di rientro, disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, disavanzo tecnico al 31 dicembre, disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 (solo per le Regioni), disavanzo da ripianare con piano di rientro e disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente.

Per ciascuna componente del disavanzo, il paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1, introdotto dal su richiamato D.M. 4 agosto 2016, prevede che la nota integrativa al bilancio debba indicare le relative modalità di ripiano secondo le rispettive discipline, mentre la relazione sulla gestione al rendiconto deve analizzare le quote di disavanzo effettivamente ripianate nel corso dell'esercizio.

Tale necessaria distinzione delle forme di disavanzo trova, quindi, evidente fondamento nei principi di trasparenza, veridicità, correttezza e comprensibilità dei bilanci e richiede di conseguenza, a carico degli Enti territoriali, l'obbligo di rispettare differenti modalità di ripiano, così come previste dal legislatore.

**7. In conclusione, operativamente:**

a) nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti deve essere iscritto il fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011;

b) negli anni successivi all'erogazione dell'anticipazione l'importo da registrare nel titolo del rimborso dei prestiti ai fini della sterilizzazione è determinato ogni anno, rispetto all'anticipazione originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata nell'esercizio per gli enti che hanno ottenuto le anticipazioni di liquidità a decorrere dal 2015 (comma 692) o al netto della rata pagata nell'esercizio precedente per le Regioni che negli anni 2013 e 2014 non avevano accantonato il fondo nel risultato d'amministrazione (commi 698-700);

c) nel titolo del rimborso prestiti va indicata la rata di rimborso annuale dell'anticipazione ottenuta, che deve essere finanziata con risorse proprie del bilancio regionale;

d) in entrata, va computato nella voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" con espressa indicazione "di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche

e rifinanziamenti)” l’importo corrispondente al fondo risultante al 31 dicembre dell’esercizio precedente;

e) nel prospetto relativo alla composizione del risultato d’amministrazione deve essere indicato come posta di segno negativo tutto l’importo residuo del fondo anticipazioni;

f) la prima voce della spesa “Disavanzo di amministrazione” deve essere comprensiva anche della quota annuale di ripiano del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità determinata in misura pari alla rata di rimborso annuale dell’anticipazione ricevuta; della specifica voce di disavanzo occorre dare distinta evidenza nella nota integrativa bilancio (paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011).

**8.** Come sopra precisato, l’accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità costituisce un “peso” a garanzia di una corretta gestione delle spese.

Potrebbe verificarsi, peraltro, che l’oculata gestione di un ente e il recupero di residui attivi producano risorse che, in apparente incoerenza con i principi di sana gestione finanziaria, potrebbero apparire bloccate, in quanto non destinabili a spesa “nuova”. In realtà in questa (auspicabile) situazione, sempre in una lettura costituzionalmente orientata delle norme sopra esaminate, la naturale conseguenza dovrebbe essere quella della destinazione di dette risorse alla riduzione/estinzione del debito con lo Stato, previa rinegoziazione dei contratti stipulati con il MEF.

In tal modo si accelererebbe il percorso di allineamento della cassa con la gestione di competenza, si alleggerirebbe il bilancio di un notevole onere pluriennale, si ridurrebbe la spesa per il pagamento degli interessi contrattualmente previsti. E da ultimo, ma non infimo, si recupererebbe, almeno in parte, la violazione del “patto intergenerazionale”, considerato che la politica del recupero pluriennale (trentennale nel caso di specie) dei vari tipi di disavanzi degli enti territoriali sta scaricando sulle prossime generazioni masse notevoli di debito.

**9.** Profili di criticità potrebbero presentarsi per quegli enti che non abbiano proceduto fin dall’inizio ad operare una sterilizzazione delle somme introitate a titolo di anticipazioni di liquidità, ed abbiano poi proceduto alla costituzione del fondo e al relativo accantonamento ai sensi del comma 698. Laddove detti enti avessero in prima battuta dato copertura a nuove spese con le anticipazioni di liquidità, la mera formale applicazione del procedimento contabile sopra descritto potrebbe non portare a considerare dette spese, in realtà effettuate senza reale copertura e, quindi, causative di un disavanzo reale, da ripianare con risorse proprie secondo l’ordinaria disciplina. In una lettura costituzionalmente orientata, infatti, sulla scorta della giurisprudenza del Giudice delle leggi, deve ritenersi che le norme sulle modalità di registrazione del fondo in esame e del relativo accantonamento debbano essere interpretate ed applicate in conformità al principio della necessità di copertura di nuove spese con risorse effettive, mentre sarebbe elusivo ricorrere alla disponibilità di somme concesse dallo Stato per il pagamento di debiti pregressi.

**10.** Seguendo le riferite modalità applicative, le disposizioni recate dall'art. 1, commi 693 e 700 della l. n. 208/2015, coordinate con la disciplina dell'armonizzazione contabile vigente non sembrano compromettere la finalità di sterilizzazione delle risorse erogate a favore delle Regioni più volte evidenziata dalla Corte costituzionale, in quanto non producono effetti espansivi della spesa.

### **P.Q.M.**

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, con deliberazione 10 novembre 2017, n. 4/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:

*1) il fondo anticipazioni di liquidità deve essere allocato in bilancio nel titolo IV della spesa come specifica voce del Rimborso prestiti, non impegnabile e non pagabile; detto fondo è determinato ogni anno, rispetto all'anticipazione originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata nell'esercizio (comma 692) o nell'esercizio precedente (commi 698-700); lo stesso importo è riportato come posta negativa alla specifica voce "Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti" nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011);*

*2) la prima voce della spesa "Disavanzo di amministrazione" deve essere comprensiva della quota annuale di ripiano del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità determinata in misura pari alla rata di rimborso annuale dell'anticipazione ricevuta; della specifica voce di disavanzo occorre dare distinta evidenza nella nota integrativa bilancio (paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011);*

*3) il fondo anticipazioni liquidità sterilizzato nel risultato di amministrazione – come parte accantonata – è annualmente applicato, ai sensi dell'art. 1, commi 693 e 700 della l. n. 208/2015, in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità";*

*4) tali modalità operative devono essere seguite fino al termine del periodo contrattualmente previsto per l'integrale rimborso delle anticipazioni allo Stato, con conseguente azzeramento della voce "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità";*

*5) deve trovare adeguata contabilizzazione anche la quota di rimborso annuale dell'anticipazione di liquidità, da finanziare con risorse da individuare ex novo ovvero disponibili per effetto della riduzione strutturale della spesa;*

*6) per gli enti che non abbiano provveduto fin dall'inizio a sterilizzare le somme introitate a titolo di anticipazione di liquidità e che abbiano proceduto all'accantonamento al fondo ai sensi del comma 698 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, le eventuali nuove spese in precedenza effettuate a valere sulle anticipazioni di liquidità concorrono a formare disavanzo effettivo da ripianare secondo le ordinarie modalità di recupero del disavanzo.*

Le Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo si atterranno ai principi di diritto enunciati nel presente atto di orientamento, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 18 dicembre 2017.

**I Relatori**

**F.to Alfredo GRASSELLI**

**F.to Adelisa CORSETTI**

**F.to Stefania PETRUCCI**

**Il Presidente**

**F.to Adolfo T. DE GIROLAMO**

Depositata in segreteria il 19 dicembre 2017

**Il Dirigente**

**F.to Renato PROZZO**



**D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 <sup>(1)</sup>.**

**Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2017, n. 59.

---

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 1, della citata [legge n. 243 del 2012](#), che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;

Visto l'articolo 10 della [legge n. 243 del 2012](#), che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10 che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle

obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata *legge n. 243 del 2012*, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Visto, altresì, il comma 4 del predetto articolo 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

Visto il comma 5 del citato articolo 10, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato altresì che il comma 5 del richiamato articolo 10 prevede che lo schema di decreto in parola è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

Visto l'articolo 8 della *legge 5 giugno 2003, n. 131*, in materia di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;

Visto il *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della *legge 5 maggio 2009, n. 42*;

Visto il *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, recante attuazione dell'articolo *30, comma 9, lettere e), f) e g)*, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti e, in particolare, l'articolo 2 che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della banca dati per il monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP-MOP);

Visti i commi 506, 507 e 508 dell'articolo *1* della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*, recanti misure sanzionatorie a carico degli enti territoriali in caso di mancata intesa regionale, inutilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale ovvero mancata trasmissione delle informazioni richieste;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo *10* della *legge n. 243 del 2012*, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 1° dicembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 12 gennaio 2017;

Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in data 7 febbraio 2017 e della V commissione del Senato della Repubblica in data 8 febbraio 2017;

ADOTTA

il seguente regolamento:

---

---

**Art. 1.** *Ambito di applicazione*

1. Le intese regionali di cui all'articolo 2 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, *comma 1*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
  2. I patti di solidarietà nazionale di cui all'articolo 4 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui all'articolo 2. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, *comma 1*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*, del complesso degli enti territoriali.
  3. Restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, *comma 1*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*; le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto.
  4. Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, *comma 1*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*, del complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.
-

**Art. 2. Intese regionali**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal comma 5,

approvano con delibera di Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:

a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo [23, comma 8](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo [23, comma 8](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.

8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del

proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, *comma 1*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno.

11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento.

12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento.

13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, *comma 1*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.

15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini

di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 30 aprile.

16. E' istituito un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, per il monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti. <sup>(2)</sup>

---

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 novembre 2017, n. 207*.

---

### **Art. 3. Modalità attuative del potere sostitutivo**

1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono ad avviare l'iter delle intese nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, il potere sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 1, della *legge 5 giugno 2003, n. 131*, viene esercitato con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

2. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti ad avviare l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, adotta le misure necessarie per avviare l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 15 marzo.

3. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 maggio del medesimo esercizio, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. La deliberazione, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 3, tiene conto delle priorità e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui all'articolo 2, comma 6, a valere sugli spazi finanziari resi disponibili, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

5. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avviato l'iter delle intese nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, non provvedono a trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, ovvero comunicano l'interruzione dell'iter di cui all'articolo 2, il potere sostitutivo di cui all'articolo [8, comma 1](#), della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), viene esercitato con le modalità e i termini previsti dai commi 6 e 7.

6. Entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, inadempienti alla predetta data, a concludere l'iter delle intese entro il termine perentorio del 30 aprile del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data del 30 aprile, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, conclude l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 30 maggio.

7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno del medesimo esercizio, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8. La delibera, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 7, tiene conto delle priorità e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui all'articolo 2, comma 6, a valere sugli spazi finanziari resi disponibili, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

9. In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 sono prorogati di due mesi nell'anno 2017 e di un mese nell'anno 2018.

---

#### **Art. 4. Patti di solidarietà nazionale**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno, provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai provvedimenti comunque assunti ai sensi dell'articolo 3, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso

l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

4. La richiesta di spazi di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite ai sensi del comma 1, entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste:

a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo [23, comma 8](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo [23, comma 8](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), del comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c) del citato comma. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*, del complesso degli enti territoriali.

8. L'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi finanziari è migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta.

9. L'obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi finanziari è diminuito, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal comma 6, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.

11. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al comma 6, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.

---

## **Art. 5. Sanzioni**

1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che non sanciscono l'intesa regionale di cui all'articolo 2, si applicano, ai sensi dell'*articolo 1, comma 506*, della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del medesimo articolo 1.

2. Gli enti territoriali che non utilizzano totalmente gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, non possono beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo ai sensi dell'*articolo 1, comma 507*, della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*.

3. Gli enti territoriali beneficiari degli spazi finanziari, concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, che non effettuano la trasmissione delle informazioni richieste dal comma 14 dell'articolo 2 e dal comma 11 dell'articolo 4, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, ai sensi dell'*articolo 1, comma 508*, della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*.

---

---

#### **Art. 6. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 223 della seduta del 29/05/2017**

**Oggetto:** Approvazione Intesa territoriale per gli investimenti, ai sensi dell' art. 10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali"

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** F.to Prof. Antonio Viscomi

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** F.to Dott. Filippo De Cello

**Dirigente/i Settore/i:** F.to Dr.ssa Stefania Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	X
4	Roberto MUSMANNO	Componente		
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

## LA GIUNTA REGIONALE

### Premesso che

- l'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;
- l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ed in particolare:
  - il comma 1 dispone che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo e dalla legge dello Stato;
  - il comma 2 dispone che, in attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
  - il comma 3 prevede che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
  - il comma 4 prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 59 del 11/03/2017, ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di “Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse le modalità di attuazione del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'articolo 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, regola le intese regionali specificando che le stesse “*disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le operazioni di cui al periodo precedente devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione*”;

**Preso atto che** al fine di dare l'avvio all'intesa per l'anno 2017, garantire il massimo coinvolgimento delle Autonomie locali e prendere atto delle esigenze delle stesse, è stato effettuato uno primo incontro tra i vertici politici della regione e i rappresentanti dell'Anci Calabria e dell'UPI regionale in data 7 marzo 2017;

**Preso atto, altresì,** che in data 14 marzo 2017, la Regione ha avviato il procedimento per l'intesa regionale per la presentazione delle richieste di spazi finanziari da parte delle Autonomie locali a valere sul pareggio di bilancio 2017, ai sensi dell'articolo 10 della legge 243/2012, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso relativo all'avvio dell'iter “dell'intesa regionale ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 21/02/2017, n. 21, per la realizzazione di operazioni di investimento finanziate con operazioni di indebitamento o con risultati di amministrazione degli esercizi precedenti”, corredato dai modelli necessari per effettuare le richieste di acquisizione di spazi finanziari o la comunicazione della cessione di spazi finanziari, e comunicando l'avvenuto avvio dell'iter dell'Intesa di cui trattasi anche sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

**Visto** che nel citato avviso, e in base agli accordi intercorsi con i rappresentanti dei vertici dell'Anci e dell'Upi, la Regione nell'assicurare il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli Enti territoriali, compresa la Regione stessa, per l'intero arco temporale dell'Intesa, tenendo prioritariamente conto delle modalità di recupero indicate dagli enti che cedono spazi e tenendo conto, se compatibili, di quelle indicate dagli enti che acquisiscono gli spazi medesimi, ha disposto che:

“La Regione Calabria destina prioritariamente gli spazi finanziari che si renderanno disponibili, ad esclusione di quelli eventualmente ceduti dalla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.C.M., secondo le modalità previste ai commi 6 e 7, articolo 2, del D.P.C.M.:

- ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti;
- ai comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente (qualora i processi di fusione si siano conclusi entro il 1° gennaio del 2017);
- agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Nel caso in cui residuino ulteriori spazi da ripartire dopo l'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 6 e 7, gli stessi saranno ripartiti, soddisfatta la richiesta di ciascun ente meglio classificato, a favore degli enti territoriali che presentano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente.

Gli Enti che cedono spazi finanziari devono indicare nella richiesta tempi e modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50%.

Analogamente, gli enti che acquisiscono spazi finanziari devono indicare nella richiesta tempi e modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50%.

La Regione, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del D.P.C.M., al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici di seguito individuati, può concedere spazi finanziari ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che:

- siano in regola, alla data del 15 aprile 2017, con i versamenti del canone relativo al servizio idrico erogato dalla Regione antecedentemente all'anno 2005 e/o con i versamenti della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani degli anni 2013, 2014 e 2015;
- ovvero, alla data del 15 aprile 2017, abbiano rateizzato il debito relativo al canone relativo al servizio idrico erogato dalla Regione antecedentemente all'anno 2005 e il debito della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani degli anni 2013, 2014 e 2015, e che abbiano regolarmente pagato le singole rate oggetto delle rateizzazioni sottoscritte;
- dispongano di progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi di cronoprogramma di spesa e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

La Regione Calabria individua quali Settori strategici del proprio territorio, prioritariamente, quelli oggetto di investimenti finalizzati alla “depurazione” e di interventi progettuali tesi a ridurre il “rischio sismico”, e in via residuale quelli oggetto di interventi finanziati con le risorse dei Fondi strutturali comunitari o del Fondo sviluppo e coesione”;

**Tenuto conto** che a seguito di ciò, entro il termine inderogabile del 30 aprile 2017:

- sono pervenute richieste di spazi finanziari di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del D.P.C.M N.21 del 21/02/2017 da parte dei Comuni indicati nell'allegato 1 compiegato alla presente;
- non è pervenuta alcuna comunicazione di cessione di spazi finanziari da parte di nessun ente territoriale;
- Non è pervenuta alcuna richiesta o comunicazione da parte delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria;

**Preso atto, quindi**, che le richieste di spazi finanziari avanzate ai sensi del comma 6 dell'art 2 del DPCM D.P.C.M n. 21 del 21/02/2017 non possono trovare accoglimento in quanto nessun ente territoriale regionale ha comunicato la cessione di spazi finanziari, e che quindi non è possibile rideterminare il saldo di cui all'articolo 9, comma 1, dei Comuni che hanno richiesto spazi finanziari ai sensi dell'art.2, commi 6 e 7, del D.P.C.M n. 21 del 21/02/2017;

**Considerato che** la Regione Calabria, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del D.P.C.M n. 21 del 21/02/2017, al fine di favorire prioritariamente gli investimenti nei settori strategici individuati nell'avviso di Intesa, si è determinata a concedere spazi finanziari ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che avessero i requisiti indicati nell'avviso stesso, per come su indicato;

**Tenuto conto** che a seguito della pubblicazione dell'avvio dell'iter dell'Intesa, entro il termine inderogabile del 30 aprile 2017 sono pervenute richieste di spazi finanziari di cui al comma 8 del DPCM N.21 del 21/02/2017 da parte dei Comuni indicati nell'allegato 2 accluso alla presente

**Valutato che** nell'ambito delle richieste su indicate solo due Comuni (LAINO CASTELLO e MIGLIERINA) hanno attestato di possedere i requisiti indicati nell'avviso di Intesa in quanto presentano una popolazione al di sotto del mille abitanti e sono in regola, alla data del 15 aprile 2017, con i versamenti dei canoni richiesti.

**Tenuto conto** che, visti i contenuti dell'avviso di Intesa pubblicato in data 14 aprile 2017 in merito alla possibile cessione di spazi finanziari ai sensi dell'art.2, comma 8, del D.P.C.M in questione, e valutata l'esiguità delle domande ricevute e degli importi richiesti, il rappresentante dell'ANCI ha fortemente sottolineato l'importanza di garantire l'effettuazione degli investimenti seppure in Settori non individuati come strategici per l'Amministrazione regionale;

**Ravvisata, pertanto, l'opportunità** di aderire alle richieste del rappresentante dell'Anci e considerata la necessità di garantire gli investimenti negli enti di ridotte dimensioni, si ritiene necessario approvare l'Intesa sottoscritta in data 22 maggio 2017 tra il rappresentante dell'ANCI e il rappresentante regionale allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);

**Ritenuto opportuno** che il dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, ai sensi dell'art 2, commi 9 e 15 del D.P.C.M 21 febbraio 2017, n. 21 comunicati, entro i termini ivi indicati, i saldi obiettivo rideterminati ai Comuni interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

**Visti** gli allegati n.1, n. 2 e n. 3 parte integrante e sostanziale della presente;

**Preso atto**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

**Su proposta** dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi

## DELIBERA

**Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:**

1. di approvare, ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.C.M 21 febbraio 2017, n.21, "l'Intesa regionale ai sensi dell'art. 2 del d.p.c.m n. 21 del 21/2/2017, per la realizzazione di operazioni di investimento

- finanziate con operazioni di indebitamento o con risultati di amministrazione degli esercizi precedenti” allegata alla presente;
2. di demandare al Dipartimento Bilancio, patrimonio e finanze le attività di cui all’art 2, comma 9 del D.P.C.M 21 febbraio 2017, n. 21 da svolgersi entro i termini indicati al comma 15 del medesimo articolo;
  3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura della Segreteria di Giunta ai sensi del paragrafo 4.1 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, ai fini della dovuta comunicazione;
  4. di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. di trasmettere, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la presente delibera al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs 14.3.2013, n. 33 nonché per garantire l’obbligatoria divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
  6. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Avv. Ennio Antonio Apicella**

**IL PRESIDENTE**

**F.to On. Gerardo Mario Oliverio**



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 559 della seduta del 28 DIC. 2016.

**Oggetto:** Approvazione elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Prof Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Reggente (timbro e firma) IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Dirigente/i Settore/i: Dott. Giuseppe Antonio Bianco (timbro e firma) Il Dirigente del Settore

Avv. Patrizia DI RENZO  
Dipartimento Presidenza DIRIGENTE  
Dott.ssa S. Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 9 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii che prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel decreto, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto della Regione Calabria;

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la Regione Calabria deve redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;

**TENUTO CONTO CHE** il succitato allegato 4/4 individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'approvazione di due elenchi distinti riguardanti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ("Gruppo Amministrazione Pubblica");
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato ("Gruppo Regione Calabria");

**CONSIDERATO CHE** gli enti e le società dell'elenco di cui al punto 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) "Gruppo Regione Calabria", nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente. Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi degli articolo 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché dall'allegato 4/4, costituiscono componenti del "Gruppo

Amministrazione Pubblica”, dal quale sono esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione di una regione costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica;
- gli enti strumentali controllati di una regione, costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
  - un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- gli enti strumentali partecipati costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società controllate nelle quali la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- le società partecipate nelle quali la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una Regione si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

## VISTI

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 che all'articolo 9 stabiliva che *“La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutti gli enti strumentali regionali, in qualunque forma costituiti, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il “Gruppo di amministrazione pubblica” le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale”*;
- la ricognizione effettuata dall'ex Dipartimento Controlli, disponibile sul sito istituzionale, includeva i seguenti soggetti:
  - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS);
  - Azienda Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA);
  - Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR);
  - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
  - Azienda Calabria Lavoro;
  - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Catanzaro;
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Cosenza;
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Reggio Calabria;

- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Crotona;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Vibo Valentia;
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica";
- Fondazione "Calabresi nel mondo";
- Comac srl;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotona Sspa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Sial Servizi SpA;
- Somesa Spa in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia Srl;

## VISTE

- la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 con la quale è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), che esercita le funzioni dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed i Servizi in Agricoltura (ARSSA), in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9;
- la legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 che istituisce l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde), che esercita le funzioni dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;
- la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 che istituisce l'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP Calabria) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- la deliberazione n. 105 del 19 aprile 2016 del Consiglio regionale con la quale è stato approvato il bilancio finale di liquidazione dell'ARDIS;
- la procedura di liquidazione della società Sial Servizi SpA è stata conclusa;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

**VISTA** la deliberazione n. 442 del 10 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili degli enti strumentali e delle società sopra esposti ai fini dei successivi adempimenti di bilancio distinguendo tra enti strumentali in contabilità finanziaria (aziende ed agenzie regionali), enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale (fondazioni) e società, in modo da definire un corretto quadro e un preciso crono-programma delle attività;

**RITENUTO DI DOVER** aggiornare la ricognizione di cui sopra e approvare con deliberazione il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e il "Gruppo Regione Calabria";

**VISTA** la nota prot. 48828 del 16 febbraio 2016 con la quale è stato chiesto ai Dipartimenti regionali di fornire motivate indicazioni in merito alla ricognizione di enti, aziende, società, in qualunque forma costituiti, componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica", senza alcuna utile evasione;

**CONSIDERATO CHE** rientra tra le competenze del Dipartimento Presidenza la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e nelle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze la definizione del "Gruppo Regione Calabria" secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;

**CONSIDERATO CHE** il Dipartimento Presidenza ha provveduto ad individuare gli organismi strumentali, gli enti controllati e partecipati, le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e dall'allegato 4/4 al medesimo decreto così suddivisi nelle cinque categorie previste:

1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Consiglio regionale della Calabria;

2) enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;

3) enti strumentali partecipati dall'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL);

4) società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

partecipazioni dirette:

- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa SpA in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione;

partecipazioni indirette

- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

5) società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- nessun soggetto individuato;

**RITENUTO**, sulla base dell'elenco di cui sopra, di dover individuare il "Gruppo Regione Calabria" per definire il perimetro di consolidamento;

#### **ATTESO CHE**

- i documenti contabili relativi all'esercizio 2015 degli enti strumentali in contabilità finanziaria (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione; Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA); Azienda Calabria Lavoro; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE); Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria)) non sono stati approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per come rilevato con la deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10 novembre 2016;
- non tutti i documenti contabili consuntivi relativi all'esercizio 2015 degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale sono disponibili;
- l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria) ha avviato l'attività nell'anno 2016 e, in quanto costituita dall'accorpamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica provinciali, il calcolo può essere effettuato attraverso la sommatoria dei valori degli enti soppressi;
- l'Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL) ha iniziato ad operare solo a partire dall'esercizio 2016 mentre l'Ente Parchi Marini regionali non è ancora attivo per cui i documenti contabili consuntivi fino al 2015 non possono essere disponibili;

**CONSIDERATO CHE** il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, sulla base delle informazioni a disposizione, applicando i parametri ivi previsti, ha verificato la rilevanza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (fermo restando la necessità di un aggiornamento sulla base degli ulteriori documenti contabili da acquisire) e che, pertanto, sono da includere obbligatoriamente nel bilancio consolidato:

- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Sorical SpA in liquidazione;

**RITENUTO** di includere nel bilancio consolidato, oltre ai soggetti individuati dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze sulla base del calcolo della rilevanza, i seguenti ulteriori enti strumentali controllati e le seguenti società direttamente controllate, che, anche se risultati irrilevanti ai sensi dell'allegato 4/4, occupano una posizione strategica di rilievo all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Fincalabra SpA;
- Ferrovie della Calabria Srl;

**RITENUTO**, altresì, di dover includere nel bilancio consolidato, il bilancio del Consiglio Regionale della Calabria;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'elenco 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;
- Fondazione "Film Commission";
- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra Spa;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite Spa;
- Sorical SpA in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa SpA in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia srl in liquidazione;
- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'elenco 2) "Gruppo Regione Calabria":

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Fincalabra SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;

**PRESO ATTO CHE** tutti gli enti e le società inclusi nell'elenco 2) sono soggetti controllati dalla Regione Calabria e, pertanto, ai sensi dell'allegato 4/4, deve essere adottato il metodo di consolidamento integrale, cioè per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate, rappresentando la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo;

## **PRESO ATTO**

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio e al Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

## **DELIBERA**

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:

1. - di approvare, sulla base dell'istruttoria del Dipartimento Presidenza, l'elenco 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così costituito:

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Field"
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;
- Fondazione "Film Commission";
- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa Spa in liquidazione;

- Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione;
- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

2. - di approvare, sulla base dell'istruttoria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, nonché sulla base della valutazione della strategicità all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica, approvare l'elenco 2) "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così costituito:

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Fincalabra SpA;
- Sorical SpA in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;


3. - di demandare al Dipartimento Presidenza eventuali aggiornamenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze eventuali aggiornamenti del "Gruppo Regione Calabria";

4. - di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e delle società inclusi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica";

5.- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, al Collegio dei Revisori dei Conti;

6. - di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regione.calabria.it](mailto:trasparenza@regione.calabria.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 DIC. 2016 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

**D.Lgs. 23/06/2011, n. 118****Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.****Art. 11-ter Enti strumentali (38) (39)****In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

(38) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* .

(39) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 8, comma 1-quater, D.L. 20 giugno 2017, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123* .

**Art. 11-quater Società controllate (40)****In vigore dal 23 settembre 2016**

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: (41)

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

(40) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* .

(41) Alinea così modificato dall' *art. 26, comma 9, lett. a)*, *D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .

### **Art. 18-bis Indicatori di bilancio (66) In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. (67)

(66) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. u)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* .

(67) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 9 dicembre 2015* e il *Decreto 22 dicembre 2015* .

### **Art. 25 Bilancio preventivo economico annuale In vigore dal 1 gennaio 2015**

1. Gli enti di cui all' *articolo 19* , comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2. (73)

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall' *articolo 26* . Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' *articolo 19* e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all' *articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all' *articolo 19*, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell' *articolo 19* predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

---

(73) Comma inserito dall' *art. 1, comma 564, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

### TITOLO III

#### Ordinamento finanziario e contabile delle regioni (84)

#### **Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale (85)**

#### **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

---

(84) Titolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie.».

(85) Articolo modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**Art. 40 Equilibrio di bilanci (89)**  
**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

---

(89) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* , che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**Art. 41 Il piano degli indicatori e dei risultati attesi (90)**  
**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis.

---

(90) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* , che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**Art. 46 Fondo crediti di dubbia esigibilità (96)**  
**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

(96) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* , che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

## **Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento (113)** **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

---

(113) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* , che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45<sup>1</sup>

**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019.**

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016. Pubblicata errata corrige sul BURC n. 126 del 28 dicembre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 17 novembre 2017, n. 44)

**Art. 1**

*(Bilancio di competenza –  
Stato di previsione dell'entrata e della spesa)*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2017.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella B – riga uscite per conto terzi).
6. E' autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2017, è autorizzato l'aggiornamento dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2016, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

**Art. 2**

*(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)*

1. E' approvato in euro 11.294.006.131,83 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
2. E' approvato in euro 2.433.662.274,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2017.
4. E' approvato in euro 10.370.113.460,67 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
5. E' approvato in euro 2.364.345.840,44 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

<sup>1</sup> Vedi anche l.r. 17 novembre 2017, n. 44 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2017-2019).

**Art. 3**

*(Residui attivi e passivi presunti)*

1. E' approvato in euro 4.956.878.033,74 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
2. E' approvato in euro 83.807.274,08 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
3. E' approvato in euro 4.176.526.179,61 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
4. E' approvato in euro 14.490.840,44 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

**Art. 4**

*(Saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2016)*

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, per come determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato alla presente legge, è determinato in euro 1.760.153.717,62 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

**Art. 5**

*(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)*

1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per le annualità 2017/2019 in euro 40.426.824,99.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

**Art. 6**

*(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 8.500.000,00 e in euro 8.500.000,00 per gli anni 2018 e 2019.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

**Art. 7**

*(Fondo di riserva per le spese impreviste)*

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'art 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U 20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 300.000,00.

**Art. 8**

*(Fondo di riserva di cassa)*

2. Il fondo di riserva di cassa, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 700.000.000,00.

**Art. 9**

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 10**

*(Classificazione dell'entrata e della spesa)*

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

**Art. 11<sup>2</sup>**

*(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)*

1. Le variazioni di bilancio sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

---

<sup>2</sup> **Articolo sostituito dall'art. 8, comma 4, della l.r. 17 novembre 2017, n. 44; precedentemente così recitava:** "Art. 11 (Autorizzazione alle variazioni al bilancio) - 1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti: a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale; b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti; c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti; d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste. 3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti."

**Art. 12***(Allegati del bilancio)*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2017- 2019, per come previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 13***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.



# CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **184/2016**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **GROSSI** - Redattore **CAROSI**

Udienza Pubblica del **21/06/2016** Decisione del **21/06/2016**

Deposito del **20/07/2016** Pubblicazione in G. U. **27/07/2016**

Norme impugnate: Artt. 13, 15, c. 3°, 18, c. 1° e 6°, 19, 23 e 31, c. 1°, lett. g), della legge della Regione Toscana 07/01/2015, n. 1.

Massime: **38970**

Atti decisi: **ric. 44/2015**

## SENTENZA N. 184

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-17 marzo 2015, depositato in cancelleria il 17 marzo 2015 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2015.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.

*Ritenuto in fatto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-17 marzo 2015 e depositato il 17 marzo 2015, iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2015, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 38, 39, 42, 43, comma 2, 49 e agli allegati 4/1, paragrafo 9.2, e 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

Il ricorrente sostiene che il d.lgs. n. 118 del 2011 disciplinerebbe – a garanzia dell'unitarietà e dell'omogeneità della disciplina contabile dei bilanci pubblici, ed in particolare di quelli delle Regioni, e per evitare situazioni patologiche determinate dall'uso di regole contabili non adeguate che potrebbero avere ripercussioni sul sistema economico nazionale – l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, che rientrerebbe nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Alle Regioni sarebbe riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'Avvocatura generale dello Stato afferma che la legge impugnata detterebbe disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Tra queste, talune costituirebbero applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011, altre riprodurrebbero disposizioni in esso contenute, altre ancora derogherebbero alle norme del decreto legislativo medesimo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni riproduttive ovvero derogatorie della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011, poiché quelle meramente applicative sarebbero conformi a quanto ivi previsto.

Quanto alle norme appartenenti alla seconda tipologia individuata dal ricorrente, gli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 violerebbero gli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del 2011 e alla legge n. 243 del 2012.

In particolare, l'art. 13 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 dispone che «1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011, conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie: a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali; b) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale; c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa; d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi. 2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l'ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviando alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere per gli esercizi successivi. 3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l'ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite massimo, nonché la quota

eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura. 4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché l'onere a regime, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura. 5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura». L'art. 19 della medesima legge regionale prevede che «1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli. 2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 118/2011. I capitoli di entrata sono costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa. 3. L'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa è effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 4. Le variazioni del bilancio finanziario gestionale nonché i prelevamenti dai fondi di riserva e dai fondi speciali, sono disposte dalla Giunta regionale. 5. È fatta salva la competenza del dirigente competente in materia di bilancio in ordine all'istituzione delle tipologie di entrata con stanziamento a zero di cui all'articolo 51, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 118/2011, nonché alle variazioni relative alle partite di giro e alle operazioni per conto di terzi».

A giudizio del ricorrente l'art. 13 (in materia di legislazione regionale concernente gli strumenti di programmazione finanziaria) e l'art. 19 (rubricato «Bilancio finanziario gestionale e variazione») della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 riprodurrebbero in parte le disposizioni già contenute rispettivamente negli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del 2011, ma sarebbero formulate in maniera poco chiara sia nella forma che nelle implicazioni finali rispetto alla normativa statale e per tale ragione interferirebbero con la disciplina contenuta nella citata fonte statale ed ingenererebbero una situazione di incertezza.

Il d.lgs. n. 118 del 2011 avrebbe la finalità di consentire il consolidamento dei conti pubblici, come previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Anche la legge n. 243 del 2012, che detta disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, Cost. richiederebbe un linguaggio comune per gli enti territoriali.

Tale esigenza sarebbe connessa all'attuazione del principio dell'equilibrio del bilancio ed alla sostenibilità del debito pubblico, che trova espressione nell'art. 97, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Riguardo alle disposizioni regionali appartenenti alla terza tipologia, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che gli artt. 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 42, 43, comma 2, 49 ed agli allegati 4/1, paragrafo 9.2, e 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011.

In particolare, l'art. 15 della legge impugnata prevede che «1. L'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali è allegato alla legge di bilancio. 2. L'elenco di cui al comma 1, è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione. 3. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura. 4. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente».

Il citato art. 15, consentendo il ricorso ai fondi speciali per finanziare anche provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti in via generale dalla disciplina nazionale in materia dall'art. 49 del d.lgs. n. 118

del 2011, esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale ed integrerebbe una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

L'art. 18, comma 1, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 stabilisce che «1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate».

Tale disposizione, a giudizio del ricorrente, contrasterebbe con il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 concernente la programmazione di bilancio, in base al quale la Giunta dovrebbe provvedere all'approvazione delle suddette proposte di legge entro il 31 ottobre di ogni anno, ma, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla presentazione del bilancio dello Stato.

Il successivo comma 6 del medesimo art. 18 dispone che «L'esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto».

Tale disposizione sarebbe difforme rispetto a quanto stabilito dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale l'esercizio provvisorio del bilancio non potrebbe, in alcun caso, essere concesso per periodi complessivamente superiori a quattro mesi.

L'art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 prevede che «1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni. 2. La Regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facoltà riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti».

Dettando norme in materia di risorse di origine comunitaria e statale con vincolo di destinazione ed ipotizzando casistiche di impegni di risorse non contemplate dalla normativa statale, la disposizione derogherebbe alle prescrizioni dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 ed al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo stesso. Tale deroga costituirebbe un'ulteriore violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

L'art. 31, comma 1, lettera g), della legge impugnata dispone che «1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l'altro: [...] g) le modalità per la gestione delle aperture di credito, delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonché la disciplina degli agenti della riscossione [...]».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, detta disposizione, rinviando ad un regolamento della Giunta regionale la disciplina delle modalità per la gestione delle aperture di credito, si porrebbe in contrasto con la normativa statale, dal momento che il d.lgs. n. 118 del 2011 non prevedrebbe tale forma di gestione della spesa la quale, pertanto, non potrebbe essere prevista e disciplinata dall'ordinamento contabile regionale.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, con atto depositato il 16 aprile 2015, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

La difesa regionale ricorda come la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha modificato l'art. 117 Cost., nell'introdurre il principio del pareggio di bilancio, abbia incorporato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» da quella del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». La prima sarebbe stata attratta nell'ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato contemplate nel

secondo comma del citato art. 117 Cost.; la seconda sarebbe, invece, rimasta all'interno dell'elenco delle materie di legislazione concorrente ai sensi del successivo terzo comma del medesimo articolo. A seguito della riferita modifica costituzionale, secondo la Regione, le due materie, in passato considerate dalla giurisprudenza costituzionale come un'endiade, in quanto legate da un nesso funzionale (si citano le sentenze n. 70 del 2012, n. 326 del 2010, n. 156 del 2010 e n. 17 del 2004), ora dovrebbero essere interpretate in modo da assicurare gli spazi di autonomia costituzionale riconosciuti agli enti regionali.

Per quanto attiene al «coordinamento della finanza pubblica», viene menzionata dalla Regione la giurisprudenza costituzionale che ha ricondotto a tale ambito i vincoli alle politiche di bilancio degli enti regionali, vincoli che, per essere rispettosi della predetta autonomia, dovrebbero costituire un «limite complessivo, che [lasci] agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (si citano le sentenze n. 139 del 2012, n. 182 del 2011 e n. 297 del 2009).

La materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», invece, secondo la difesa regionale, andrebbe individuata tenendo conto degli approfondimenti della scienza economica e finanziaria, secondo cui, con la citata espressione, si intenderebbe la definizione di schemi di bilancio e regole contabili uniformi, nonché di criteri di valutazione con indicatori omogenei, chiari e misurabili, al fine di consentire la comparazione dei bilanci e di esercitare un'efficace azione di monitoraggio e controllo per assicurare il pareggio di bilancio introdotto nell'art. 81 Cost. dalla riforma costituzionale del 2012. Ne consegue, a giudizio della Regione, che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».

In particolare, nell'atto di costituzione la Regione evidenzia che le censure rivolte agli artt. 13 e 19 della reg. Toscana n. 1 del 2015 sarebbero inammissibili per genericità, poiché non verrebbero in alcun modo argomentate le ragioni dell'eccezione «riformulazione poco chiara» delle norme statali da parte delle norme regionali. In ogni caso, la censura sarebbe infondata, perché le norme regionali non ingenererebbero alcuna incertezza o confusione, riprendendo fedelmente le disposizioni contenute nella legge statale. Secondo la resistente, dal raffronto tra l'art. 13 della legge regionale impugnata e l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 emergerebbe come la norma censurata riproduca fedelmente le tipologie di spesa indicate dalla legge statale, aggiungendo solamente l'ipotesi di leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali o ne variano l'ammontare. Questo non ingenererebbe alcuna confusione, poiché la Regione Toscana potrebbe istituire entrate proprie con legge ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

L'art. 13 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 conterrebbe addirittura disposizioni di maggior rigore rispetto a quelle di cui al d.lgs. n. 118 del 2011. La disposizione sarebbe, infatti, finalizzata ad evitare di giungere alla legge annuale di bilancio senza una preventiva ponderazione delle spese necessarie per dare attuazione alle singole leggi, richiedendo che si stabilisca la quantificazione e la copertura delle spese a priori, piuttosto che a posteriori, quando potrebbe non essere più possibile gestirle, con il rischio di compromettere l'equilibrio di bilancio imposto dall'art. 81 Cost. La previsione sarebbe, quindi, in linea con quanto affermato da questa Corte in relazione alla necessaria indicazione della copertura da parte delle leggi regionali che comportino implicazioni finanziarie (si citano le sentenze n. 26 del 2013, n. 115 e n. 70 del 2012), nonché con quanto affermato dalla Corte dei conti, sezioni riunite, con la deliberazione 18 febbraio 2014, n. 1 (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Settembre-Dicembre 2013).

La disposizione impugnata non violerebbe le norme costituzionali evocate dalla difesa erariale, perché non riguarderebbe la materia dell'armonizzazione dei bilanci, né inciderebbe sull'equilibrio di bilancio, ma rientrerebbe nella potestà legislativa riconosciuta alle Regioni sia in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., sia in materia di autonomia organizzativa, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

L'art. 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 si riferirebbe solo al bilancio gestionale e non a ciò che è a monte di tale bilancio (documento tecnico di accompagnamento e bilancio di previsione finanziario). Sarebbe, inoltre, pienamente conforme all'art. 39, comma 10, del d.lgs. n. 118 del 2011 – il quale rimetterebbe a ciascun ordinamento contabile delle Regioni la definizione delle modalità di

ripartizione delle disponibilità finanziarie in capitoli, con assegnazione di responsabilità ai dirigenti – nonché all'art. 4 del d.lgs. n. 118 del 2011. Per tali motivi la censura sarebbe inammissibile o, comunque, infondata.

Per quanto riguarda l'art. 15, comma 3, della legge impugnata, concernente i fondi speciali, secondo la difesa regionale il contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011 sarebbe insussistente. Tale norma sarebbe finalizzata non a disciplinare un trattamento contabile delle somme accantonate nei fondi speciali diverso da quello di cui all'art. 49, comma 2, del d.lgs. 118 del 2011, ma a consentire un certo grado di flessibilità nell'utilizzo dei fondi stessi, prevedendo la possibilità di utilizzare le somme accantonate anche per provvedimenti legislativi originariamente non inseriti nell'apposito elenco richiesto dall'art. 15, comma 1, del citato decreto legislativo. Non sussisterebbe, quindi, alcun contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011, con conseguente infondatezza della censura.

In ordine all'art. 18, comma 1, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, la difesa regionale afferma che soltanto per una mera omissione materiale non sarebbe stata riprodotta l'ulteriore dizione «in ogni caso non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato». La resistente sostiene che la norma avrebbe carattere meramente procedurale, in quanto riguarderebbe il procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi collegate e della legge di bilancio e rispetterebbe il termine finale posto dal legislatore statale. La difesa regionale afferma che, in ogni caso, la norma non inciderebbe sulla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», perché non riguarderebbe la struttura dello schema di bilancio e la gestione del medesimo, rispettando al contempo il termine finale posto dal legislatore statale.

Con riguardo al successivo comma 6 del medesimo art. 18, la resistente chiarisce che la disposizione, in combinato con l'art. 49, secondo comma, dello statuto della Regione Toscana, consentirebbe l'esercizio provvisorio per un periodo più breve (tre mesi) rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale (quattro mesi). La norma regionale sarebbe quindi più restrittiva e non risulterebbe pertanto lesiva dei principi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

La censura rivolta nei confronti dell'art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 sarebbe, a parere della Regione, inammissibile per genericità, non essendo adeguatamente motivata nel ricorso. In ogni caso essa non sarebbe fondata, perché la norma, finalizzata a consentire l'avvio di programmi già determinati nell'esercizio in corso, consentirebbe lo stanziamento di risorse regionali per la realizzazione di programmi finanziati con risorse statali o comunitarie. Tale stanziamento della Regione costituirebbe una mera anticipazione dell'assegnazione statale e comunitaria da recuperare nei due esercizi successivi. La norma non violerebbe, quindi, le prescrizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, né i principi contabili in esso contenuti, in quanto sarebbe rispettosa del principio di integrità del bilancio, del vincolo di destinazione dei fondi e dei volumi complessivi del programma, che resterebbero inalterati.

Per quanto riguarda, infine, l'art. 31, comma 1, lettera g), della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, secondo la difesa regionale le censure mosse dal ricorrente non sarebbero fondate. A livello statale, l'apertura di credito sarebbe disciplinata dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), che ne avrebbe liberalizzato l'uso, consentendone l'effettuazione da parte dei dirigenti per il pagamento di determinate spese. Pertanto l'ordinamento contabile dello Stato prevederebbe che il pagamento delle spese iscritte in bilancio e liquidate possa avvenire con aperture di credito a favore di funzionari delegati. L'istituto sarebbe dunque ammesso e, nel rispetto dei principi statali, potrebbe essere disciplinato nell'ordinamento contabile regionale.

Da ultimo, la Regione sostiene che l'istituto dell'apertura di credito o accreditamento non sarebbe attinente alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», non incidendo in alcun modo sulla definizione degli schemi di bilancio e delle regole contabili uniformi.

3.– Con successiva memoria la Regione Toscana, riprendendo le argomentazioni già esposte nell'atto di costituzione, sostiene che le norme impugnate non violerebbero gli artt. 81 e 97 Cost., né la competenza legislativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117,

secondo comma, lettera e), Cost., né le finalità di omogeneità dei sistemi contabili alle quali la stessa sarebbe preordinata, limitandosi ad attuare nell'ordinamento regionale le medesime disposizioni contabili e restando nel limite delle competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

### *Considerato in diritto*

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt. 38, 39, 42, 43, comma 2, 49 e agli allegati 4/1, paragrafo 9.2, e 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

1.1.– In via preliminare, il ricorrente sostiene che «La materia contabile non [sarebbe] nella disponibilità legislativa delle Regioni, alle quali [sarebbe] riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011». Ciò in ossequio all'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. – in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011 – che riserva la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» alla potestà legislativa esclusiva allo Stato.

Il richiamato precetto costituzionale sarebbe posto «a garanzia dell'unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici e, più in particolare, di quelli delle Regioni, che, in passato, in applicazione del d.lgs. n. 76 del 2000, [avrebbero] normato la materia contabile ciascuna con propria legge regionale, creando la disomogeneità dei sistemi contabili che [avrebbe avuto] pesanti ricadute anche sul sistema economico nazionale [provocate dall'uso] di regole contabili non adeguate».

Secondo tale prospettazione, l'intera legge reg. Toscana n. 1 del 2015 sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione della competenza prevista dall'invocato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Successivamente, tuttavia, il ricorrente ha impugnato singoli articoli della legge regionale in questione, distinguendo tra: disposizioni meramente applicative del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le quali non sarebbero lesive di precetti costituzionali; disposizioni riproduttive del suddetto d.lgs. n. 118 del 2011; disposizioni derogatorie del medesimo. Soltanto le disposizioni ricadenti nella seconda e nella terza categoria sono oggetto d'impugnazione.

1.2.– Seguendo tale impostazione, il Presidente del Consiglio censura gli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 per violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., del d.lgs. n. 118 del 2011 e della legge n. 243 del 2012. Le norme impuginate riprodurrebbero quelle già contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011 ma «in maniera poco chiara sia nella forma che nelle implicazioni finali [...]. L'art. 13 [riprodurrebbe] quanto disposto dall'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, mentre l'art. 19 (Bilancio finanziario gestionale e variazione) [...] quanto previsto dall'art. 39 (soprattutto comma 10 e ss.) del citato d.lgs. n. 118 del 2011».

1.3.– Il ricorrente impugna, altresì, l'art. 15, comma 3, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 «per violazione degli articoli 81, 97 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e della L. 24/12/2012, n. 243».

Il citato art. 15 – nel prevedere che alla legge di bilancio venga allegato l'elenco dei provvedimenti legislativi che possono essere finanziati con i fondi speciali e che nel corso dell'esercizio finanziario le disponibilità dei fondi speciali possano essere utilizzate anche per fornire la copertura a quelli non ricompresi nel summenzionato elenco, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco cui viene sottratta la relativa copertura – contrasterebbe con l'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011. Quest'ultimo dispone che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, e che tali fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Quindi, secondo la prospettazione del Presidente del Consiglio, i fondi speciali dovrebbero essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, mentre le quote non utilizzate dovrebbero costituire economie di spesa.

La legge regionale impugnata, nel permettere, con l'art. 15, comma 3, censurato, il ricorso ai fondi speciali al fine di finanziare anche provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti in via generale ed in applicazione della disciplina nazionale in materia, esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale.

1.4.– In riferimento agli stessi parametri evocati a proposito dell'art. 15 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 viene censurato il successivo art. 18, comma 1, il quale dispone che entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate. Tale disposizione contrasterebbe con il principio contabile contenuto nell'allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale prevede che la Giunta approvi le proposte in materia di programmazione di bilancio entro il 31 ottobre di ogni anno ma, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato. Al contrario, la norma regionale prescriverebbe l'unica scadenza del 31 ottobre di ogni anno.

1.5.– Il comma 6 dello stesso art. 18 viene impugnato per difformità rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del d.lgs. n. 118 del 2011. La norma interposta dispone che l'esercizio provvisorio del bilancio non possa, in nessun caso, essere concesso per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, mentre la disposizione regionale stabilisce che «L'esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto», vale a dire tre mesi.

1.6.– Il Presidente del Consiglio sostiene inoltre che l'art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 prevederebbe, in materia di risorse di origine comunitaria e statale con vincolo di destinazione, un'illegittima deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 e dal principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo stesso, ipotizzando casistiche di impegni di risorse assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione non contemplate dalla normativa statale.

1.7.– L'impugnato art. 31, comma 1, lettera g), della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, infine, demanda al regolamento di attuazione, che dovrà essere adottato dalla Giunta regionale, la disciplina delle modalità per la gestione delle aperture di credito.

Secondo il Presidente del Consiglio anche tale disciplina sarebbe illegittima in quanto non prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011.

2.– Deve rilevarsi, in via preliminare, che le questioni proposte nel presente giudizio, per la molteplicità degli interessi coinvolti e degli oggetti implicati, non sono riferibili ad un unico ambito materiale. Per questo motivo è necessario individuare i criteri guida per scrutinare le censure dello Stato nei confronti delle norme impuginate.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che esistono alcuni complessi normativi i quali «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali.

In questa area dai confini di complessa identificazione si colloca la legge regionale impugnata che, in un ambito finanziario astrattamente riferibile a più interessi costituzionali protetti, trova la sua ragione nella disciplina di specifiche prerogative dell'ente territoriale e nella "omogeneizzazione" di dette prerogative attraverso modalità di "espressione contabile" le quali devono essere compatibili con le regole indefettibili poste a tutela della finanza pubblica, in attuazione di una pluralità di precetti costituzionali.

2.1.– Venendo ad un esame concreto del fenomeno di interrelazione tra i diversi parametri costituzionali che caratterizza il presente giudizio, occorre sottolineare come il Presidente del Consiglio, pur avendone evocati alcuni, sviluppi le proprie argomentazioni soprattutto in riferimento alla «armonizzazione dei bilanci pubblici» ed al d.lgs. n. 118 del 2011, il quale – come evidenziato dall'intitolazione – si occupa dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.

Gli altri parametri invocati (artt. 81 e 97 Cost.) assumono nell'ambito del ricorso un ruolo recessivo, il quale condurrebbe – sotto gli specifici profili di riferimento – ad una declaratoria di inammissibilità per insufficienza di motivazione se l'interdipendenza delle materie coinvolte ed il carattere espansivo del d.lgs. n. 118 del 2011 non ponessero in luce la loro obiettiva rilevanza attraverso l'intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione. Quest'ultima trova il suo epilogo proprio nel suddetto decreto, il quale – come successivamente precisato – non contiene disposizioni ispirate soltanto all'armonizzazione dei bilanci ma anche agli altri parametri richiamati nel ricorso nonché al coordinamento della finanza pubblica.

In questa prospettiva occorre ricordare che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci.

Rispetto alle altre competenze legislative dello Stato in materia finanziaria in questa sede evocate, può dirsi che l'armonizzazione – ancorché finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili – dopo la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ne ha sancito il passaggio dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato, ha assunto gradualmente una sua fisionomia più ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria ed in particolare, per quel che riguarda gli enti territoriali, il d.lgs. n. 118 del 2011.

Il nesso di interdipendenza che lega l'armonizzazione alle altre materie, e la conseguente profonda e reciproca compenetrazione, hanno comportato che proprio in sede di legislazione attuativa si sia verificata un'espansione della stessa armonizzazione ad ambiti di regolazione che si pongono nell'alveo di altri titoli di competenza, nominati ed innominati. In sostanza, la stretta compenetrazione degli ambiti materiali ha reso inseparabili alcuni profili di regolazione.

Così, a titolo esemplificativo, si può affermare che l'armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica: infatti, la finanza pubblica non può essere coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di programmazione e previsione non è temporalmente armonizzato con quello dello Stato (peraltro di mutevole configurazione a causa della cronologia degli adempimenti imposti in sede europea). Analogamente, per quel che riguarda la tutela degli equilibri finanziari, il divieto di utilizzare

fondi vincolati prima del loro accertamento risponde alla finalità di evitare che ciò crei pregiudizio alla finanza pubblica individuale ed allargata.

Ed in effetti nelle censure mosse in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta, vengono richiamate disposizioni ascrivibili, sotto il profilo teleologico, sia al coordinamento della finanza pubblica, sia alla disciplina degli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 Cost., sia al principio del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97 Cost. (sul collegamento tra buon andamento finanziario e programmazione, sentenze n. 129 e n. 10 del 2016).

2.2.– Dunque, è proprio in virtù di questa sequenza dinamica e mutevole che caratterizza la legislazione afferente alla tutela degli interessi finanziari, ambito connotato dall'intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali, che le censure del Presidente del Consiglio raggiungono, indipendentemente dalla loro fondatezza, di cui si dirà, un livello di definizione utile a superare il vaglio di ammissibilità.

Ai fini della presente decisione occorre anche tener conto del fatto che la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l'attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale – sul versante della Regione – impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost. Non rileva in tale prospettiva il problema se sia configurabile – in simmetria con la funzione «sistema contabile dello Stato» prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – una potestà legislativa residuale della Regione definibile come «sistema contabile regionale» riconducibile al quarto comma del medesimo art. 117 Cost.; quel che è certo è che non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione.

Nell'intreccio di materie precedentemente descritto vengono infatti in gioco, sul versante regionale, una pluralità di prerogative che vanno dall'esercizio dell'autonomia organizzativa e finanziaria, alla salvaguardia dei propri equilibri finanziari e della programmazione, alle modalità di declinazione delle regole di volta in volta emanate a livello statale in tema di coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, i bilanci e la contabilità pubblica sono anche strumenti di governo e di indirizzo dell'attività dell'amministrazione: in particolare per le Regioni, che godono di una autonomia costituzionalmente protetta. Ciò comporta la necessità di consentire a queste ultime la possibilità di soddisfare tali esigenze, pur senza travalicare i limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari.

2.3.– In definitiva, può concludersi che il sistema contabile regionale – indipendentemente dalla sua possibile configurazione come autonoma materia ascrivibile alla potestà residuale dell'ente – non è stato totalmente sottratto ad un'autonoma regolazione, ma che questa è, tuttavia, intrinsecamente soggetta a limitazioni necessarie «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006). In particolare, l'autonomia della Regione in questo settore normativo trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili ai parametri precedentemente richiamati.

Tali considerazioni comportano quindi che le censure mosse alla legge regionale in esame debbano essere valutate non in astratto, ma in riferimento ad una concreta collisione con i precetti ricavabili direttamente dalle norme costituzionali in materia finanziaria o da specifiche norme interposte come quelle contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011.

3.– Venendo al merito del ricorso, è necessario occuparsi preliminarmente della censura, formulata in premessa ma non trasposta nell'impugnazione, nei confronti dell'intera legge regionale sulla base dell'assunto che «La materia contabile non [sarebbe] nella disponibilità legislativa delle Regioni, alle quali [verrebbe unicamente] riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011».

Infatti l'argomentazione, apparentemente ancipite rispetto alle questioni successivamente sollevate nei confronti di singole disposizioni, è invece la premessa logica di tutte le contestazioni, le quali partono dal presupposto che, dopo l'entrata in vigore del decreto sull'armonizzazione dei conti, non vi sarebbe più spazio per il legislatore regionale in materia di disciplina delle procedure contabili, se non per adempimenti meramente attuativi della legislazione statale.

Tale assunto non è fondato, poiché non tiene conto dell'intreccio delle competenze legislative oggetto delle precedenti considerazioni.

Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull'esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e di interventi.

Occorre ricordare che il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. In altre parole, la specificazione delle procedure e dei progetti in cui prende corpo l'attuazione del programma, che ha concorso a far ottenere l'investitura democratica, e le modalità di rendicontazione di quanto realizzato costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso dall'armonizzazione dei bilanci. Quest'ultima, semmai, rappresenta il limite esterno – quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali – alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità.

Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.

Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell'universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità.

Pertanto, la peculiarità del sistema contabile regionale mantiene, entro i limiti precedentemente precisati, la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate in sede locale.

Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall'armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell'ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese.

Le esposte considerazioni costituiscono anche il presupposto logico per lo scrutinio delle singole impugnazioni.

4.– Alla luce di quanto premesso, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in relazione gli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del 2011, non sono fondate.

Secondo il Presidente del Consiglio, le suddette disposizioni riformulerebbero «in maniera poco chiara nella forma e nelle implicazioni finali» analoghe previsioni contenute nella disciplina statale, generando una situazione di incertezza.

Il raffronto tra le due norme regionali e le corrispondenti norme statali invocate rivela, invece, una sostanziale coerenza tra gli enunciati normativi.

Il ricorrente – per quel che riguarda il citato art. 13 – sembra invocare una formale diversità tra la classificazione delle leggi regionali di spesa rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011. In realtà, l'intero art. 13 è conforme ai fondamentali principi della copertura preventiva degli oneri di spesa; in assenza di qualsiasi contrasto con le regole di copertura, è evidente che gli eventuali problemi sotto tale profilo potranno semmai riguardare future leggi regionali che si discostassero da tali principi, per le quali il Presidente del Consiglio è comunque titolare del ricorso in via di azione, esperibile tutte le volte in cui la legislazione regionale decampi dal proprio alveo naturale.

Anche per quel che riguarda l'impugnato art. 19 la competenza in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» viene richiamata apoditticamente, dal momento che il ricorrente afferma che «le disposizioni impugnate, nel rimodulare il tenore delle corrispondenti norme statali [nel caso di specie l'art. 39 del d.lgs. n. 118 del 2011], finiscono con l'ingenerare una situazione di incertezza che confligge con l'esigenza di chiarezza caratterizzante la materia in esame e, comunque, esorbitano, dal perimetro entro il quale deve essere riconosciuta la potestà legislativa delle Regioni in materia».

Al contrario, la disposizione si limita a collegare i profili della gestione amministrativa con le relative poste contabili, confrontando tale rapporto in ragione delle caratteristiche organizzative dell'ente, senza con ciò travalicare l'ambito di competenza del legislatore regionale.

5.– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, proposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione all'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, non è fondata.

Le censure del Presidente del Consiglio muovono da una non corretta interpretazione della disposizione impugnata, dal momento che essa prevede solo che le disponibilità dei fondi speciali possano essere utilizzate in corso di esercizio per fornire copertura a provvedimenti legislativi non compresi nell'elenco allegato alla legge di bilancio, purché il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco a cui viene sottratta la relativa copertura.

L'espressione «utilizzate» non significa certamente – come sembra intendere il ricorrente – che le disponibilità dei fondi speciali siano direttamente oggetto di atti di impegno di spesa; essa esprime correttamente la regola secondo cui le disponibilità in contestazione sono accantonate nei fondi speciali al fine di aumentare – quando ne ricorrano i presupposti – le autorizzazioni di spesa di programmi già esistenti o di nuovi programmi. In definitiva, il comma 3 del menzionato art. 15 non disciplina le somme accantonate nei fondi speciali in difformità dai principi ricavabili dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.

6.– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in relazione all'allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, è fondata nella parte in cui non prevede che comunque la Giunta regionale presenti la proposta di legge di bilancio non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato.

La disposizione regionale stabilisce infatti che «entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate», mentre la norma interposta invocata dal ricorrente prescrive che «Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del

disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio».

In questo caso lo scostamento non è soltanto formale e la norma interposta – pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci – per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei.

7.– Viceversa, non è fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del comma 6 del medesimo articolo in relazione all'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.

È vero che la disposizione impugnata stabilisce che l'esercizio provvisorio sia autorizzato per un periodo non superiore a quello stabilito dallo statuto mentre la norma interposta fissa il limite complessivo dell'esercizio provvisorio in un periodo non superiore a quattro mesi. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa regionale, lo statuto della Regione Toscana prevede il limite temporale di tre mesi, inferiore a quello massimo previsto dalla norma statale interposta.

In questo caso un esame sostanziale delle diverse formulazioni porta a ritenere che la disposizione regionale richiamata sia addirittura più rigorosa di quella statale. Essendo l'autorizzazione all'esercizio provvisorio un'ipotesi eccezionale collegata ad eventi straordinari e comunque non fisiologici, è chiaro che il maggior rigore dello statuto regionale rende la disposizione impugnata conforme al canone costituzionale.

8.– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione al principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, è fondata.

La censura del Presidente del Consiglio dei ministri è formulata in modo sintetico ma si rende esplicita in relazione alla norma interposta invocata – il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 – la quale ribadisce l'assoluto vincolo di destinazione, non solo dei fondi europei, ma anche del cofinanziamento nazionale. Sotto questo profilo dunque si possono identificare nel ricorso, per quanto molto conciso in parte qua, «gli elementi sufficienti per ritenere ammissibile la censura, ossia: i termini della questione proposta, la disposizione impugnata, i parametri evocati e le ragioni del dubbio di legittimità (sentenze n. 31 del 2016 e n. 176 del 2015), che sta appunto nel preteso contrasto fra il vincolo di esclusività di destinazione dei proventi fissato nella legge statale e la possibilità di un'eccezione a tale vincolo introdotta dalla legge regionale» (sentenza n. 38 del 2016).

La disposizione impugnata stabilisce che «1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni. 2. La Regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facoltà riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti».

Il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che «Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio [...] c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente».

Il confronto tra le due disposizioni evidenzia l'illegittimità della norma regionale, consistente nella creazione di un meccanismo contabile elusivo del vincolo di legge.

Peraltro, tale meccanismo entra in collisione con lo stesso principio della copertura finanziaria, il quale costituisce una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti «la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 192 del 2012).

Nel caso in esame, la formulazione ambigua della norma regionale presenta alcune singolarità, spiegabili unicamente con lo scopo di aggirare il vincolo di destinazione dei fondi in questione. Infatti, quando la concessione di fondi comunitari o nazionali vincolati per legge viene perfezionata, non vi è alcun ostacolo ad eventuali diacronie tra il momento della somministrazione delle risorse e quello del loro impiego. Di regola, anzi, vengono somministrate delle anticipazioni mentre i saldi possono essere posticipati successivamente alle verifiche di regolarità afferenti alla avvenuta utilizzazione dei fondi.

Non si comprende pertanto per quale motivo, in presenza di somme già «assegnate», debbano essere stanziati «somme eccedenti» al fabbisogno dell'intervento vincolato, venendosi a realizzare una singolare “doppia copertura”. Ciò a meno di pensare che il termine «assegnate» sia utilizzato per consentire un impiego antecedente – e in quanto tale non consentito – alla formale concessione del contributo vincolato quando, ad esempio, esista una semplice promessa condizionata ad oneri istruttori o all'inverarsi di determinate circostanze.

Ove ciò fosse consentito verrebbero in essere operazioni rischiose sia con riguardo alla effettività del vincolo che ai principi della copertura: l'intervento sarebbe avviato indipendentemente dalla concessione con possibili sopravvenienze negative qualora essa non dovesse perfezionarsi e il vincolo sarebbe aggirato attraverso la non corrispondenza tra quanto stanziato e quanto realizzato.

In realtà, il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio «specificativo dell'art. 81 Cost. [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziati.

Pertanto, il carattere finalistico della deroga non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilità regionale, poiché «la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse [...] e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma [costituisce] scelta finanziaria di fondo della previsione statale [...], senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni» (sentenza n. 38 del 2016). Già in precedenza è stato affermato da questa Corte un principio analogo a quello contenuto nell'allegato del d.lgs. n. 118 del 2011: «È necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli [...] per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. A ben vedere, questa eccezione [è riconducibile] alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziati per specifiche finalità di legge» (sentenza n. 70 del 2012).

9.– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma l, lettera g) della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011, non è fondata.

La norma impugnata rinvia al regolamento di attuazione la disciplina delle modalità per la gestione delle aperture di credito. Secondo il ricorrente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con la normativa statale, dal momento che il d.lgs. n. 118 del 2011 non prevede in alcuna disposizione tale forma di gestione della spesa per gli enti territoriali.

Deve essere condivisa l'eccezione della difesa regionale secondo cui tale procedura di spesa è consentita e trova il suo archetipo normativo proprio nella legislazione statale: infatti l'apertura di credito o accreditamento è regolata dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili). Vale anche in questo caso il criterio di scrutinio della normativa regionale, secondo cui la potestà legislativa in materia è consentita alla Regione quando non ostino direttamente specifiche disposizioni riconducibili alla potestà esclusiva o concorrente dello Stato nelle materie finanziarie precedentemente individuate.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), nella parte in cui non prevede che comunque la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate siano presentate non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma 1, lettera g), della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 promosse, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*